

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Comune di Imer



Piano Regolatore Generale

Variante 2018

L.P. n.15/2015 e ss.mm. - Art.39

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. arch. SERGIO NICCOLINI

INSCRIZIONE ALBO N° 236

Progettista:
arch. Sergio Niccolini

Collaboratrice:
dott.ssa Rodica Ungureanu

I Adozione:
Delibera Consiliare
n. ... dd.
II Adozione:
Delibera Consiliare
n. ... dd.

Norme d'Attuazione

Valutazione tecnica
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio

C.U.P.

Giugno 2018

Approvazione G.P.



Nota per la lettura delle modifiche apportate alle norme d'attuazione al PRG

Le modifiche alla normativa relative alla I adozione della Variante al PRG sono riportate con la scrittura in color nero su sfondo giallo.

Le modifiche alla normativa relative alla II adozione della Variante al PRG sono riportate con la scrittura in color nero su sfondo grigio.

Le modifiche alla normativa relative alla adozione definitiva della Variante al PRG sono riportate con la scrittura in color nero su sfondo verde.

INDICE

INDICE	2
TITOLO 1 - NORME GENERALI	6
CAPO 1 - GENERALITÀ	6
Art. 1 - Natura, scopi, contenuti del P.R.G.	6
Art. 2 - Modalità generali di attuazione, piani attuativi.	6
Art. 2 bis – Trasformazione di aree destinate all’insediamento in aree inedificabili	8
Art. 3 - Effetti e cogenza del PRG.....	9
CAPO II - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI	10
Art. 4 - Definizioni e prescrizioni di carattere generale.....	10
Art. 5 - Tipologia dei fabbricati	11
Art. 5 bis – Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.....	14
Art. 5 ter – Disposizioni in materia di distanze.....	14
Art. 6 - Condizioni di edificabilità delle aree. Asservimento delle aree.	15
Art. 7 - Spazi di parcheggio e determinazione del relativo standard	16
CAPO III - PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE AMBIENTALE....	18
Art. 8 - Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi.....	18
Art. 9 Ambientazione degli interventi edilizi nei centri storici.....	18
Art. 10 - Ambientazione degli interventi edilizi esterni al centro storico.	25
Art. 11 Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici.	25
Art. 12 - Elementi di arredo urbano	26
Art. 13 - Progetti di riqualificazione urbana	28
Art. 14 - Indirizzi per il corretto inserimento ambientale degli interventi di infrastrutturazione e di difesa del suolo.....	29
TITOLO II - SISTEMA AMBIENTALE: VINCOLI E CAUTELE SPECIALI	31
Art. 15 – Aree soggette a vincoli specifici	31
Art. 15 bis – Aree di tutela ambientale.....	31
Art. 16 - Carta di sintesi geologica del PUP - Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva. Aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico. Aree senza penalità geologiche. Carta delle Risorse Idriche -Tutela assoluta di pozzi e sorgenti, zona di rispetto idrogeologico e zona di protezione. Piano Generale delle Acque Pubbliche (PGUAP).	32
Art. 17 – Manufatti e siti di rilevanza culturale	32
Art. 18 – Zone della Rete Natura 2000 – ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e ZPS (Zone di Protezione Speciale).	33
Art. 19 - Parco Naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino	34
Art. 20 - Riserve locali - RL.....	35
Art. 21 – Aree a tutela di beni archeologici e storico architettonici	36
1. – Aree a tutela di beni archeologici	36
2. – Aree a tutela di beni storici ed architettonici	37
Art. 22 - Aree fragili.....	38
1. Aree fragili.....	38
2. Ambienti di alta montagna.....	39
3. Aree di protezione dei corsi d’acqua.....	39

4.	Ambiti fluviali	41
5.	Aree di protezione dei laghi	42
Art. 22 bis	–Parco fluviale del torrente Cismon.....	43
TITOLO III - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO.....		44
CAPO I - GENERALITÀ.....		44
Art. 23	– Zone territoriali omogenee.....	44
	Zone di conservazione - A	44
	Zone residenziali – B e C - gli insediamenti di edilizia mista (art. 39);	44
	Zone produttive - D.....	44
	Zone destinate ad usi agricoli - E.....	44
	Zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale - F	45
	Zone di rispetto - G (non previste dal d.m. n. 1444/1968 ma presenti nel PRG e riconducibili alle zone F)	45
	Zone - H (non previste dal d.m. n. 1444/1968 ma presenti nel PRG e riconducibili alle zone B o C)	45
	Aree soggette a vincoli specifici (art. 15).....	45
CAPO II - I CENTRI STORICI		46
SEZIONE I – ZONE A		46
Art. 24	- Generalità.....	46
Art. 25	- Unità minima di progetto.	47
Art. 26	- Definizione delle categorie d' intervento	48
Art. 27	- Manutenzione ordinaria	48
Art. 28	- Manutenzione straordinaria	48
Art. 29	- Restauro	48
Art. 30	- Risanamento conservativo	48
Art. 31	- Ristrutturazione edilizia.....	48
Art. 32	- Demolizione.....	49
Art. 33	- Demolizione-Ricostruzione	49
Art. 34	- Sopraelevazioni e ampliamenti	49
Art. 35	- Destinazioni d'uso.....	50
Art. 36	- Manufatti accessori.....	51
Art. 37	- Ruderì.....	51
Art. 38	- Rovine.....	51
CAPO III - LE URBANIZZAZIONI		56
SEZIONE I – ZONE RESIDENZIALI B E C.....		56
Art. 39	- Insediamenti di edilizia mista	56
Art. 39.1	- Verde privato.....	57
SEZIONE II – ZONE D.....		59
Art. 40	- Aree produttive del settore secondario e commerciali	59
Art. 40.1	- Aree produttive del settore secondario di livello provinciale. (P) e (P PR).....	60
Art. 40.2	- Aree produttive del settore secondario di livello locale (L).....	61
Art. 40.3	Aree commerciali (N)	62
Art. 40.3.a	– Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stralciato.....	63
Art. 40.4	- Aree multifunzionali (M).....	63
Art. 41	- Aree per attività ed aziende agricole	63
Art. 41.1	- Aree per attività zootecniche (Z)	63
Art. 41.2	- Aree per attività ittiche (I)	64
Art. 41.3	- Area per azienda agricola (località Masi).....	64
CAPO IV - GLI SPAZI APERTI.....		66
SEZIONE I – ZONE F.....		66
Art. 42	- Aree per attrezzature e servizi (ca as).....	66
Art. 43	-Spazi pubblici (ca sp).....	66
Art. 44	- Parcheggi	67
Art. 45	– Aree per campeggi	67

Art. 46 - Cave, discariche e depuratori.....	68
Art. 46.bis - Aree per la gestione dei rifiuti urbani (Crz).....	69
SEZIONE II – ZONE E	70
Art. 47 - Aree agricole individuate dal PRG	70
Art. 48 – Patrimonio edilizio montano (PEM) - Baite	72
Art. 49 – Aree a bosco.....	73
Art. 50 – Aree a pascolo.....	74
Art. 51 - Aree ad elevata integrità	75
SEZIONE III – ZONE G	76
Art. 52 - Aree di rispetto e aree per impianti tecnologici urbani	76
3.1 Aree di protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.	76
3.2 Aree di rispetto dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi	77
3.3 Aree cimiteriali (c) e fasce di rispetto dei cimiteri.....	78
3.4 Aree di rispetto delle strade	78
TABELLA B.....	79
TABELLA C	80
3.5 Aree di rispetto dei percorsi ciclabili	81
3.6 Siti inquinati bonificati (Ex discriche RSU)	81
3.7 Inquinamento acustico	81
Art. 53 - Aree di recupero ambientale.....	82
TITOLO IV - SISTEMA INFRASTRUTTURALE.....	84
Art. 54 – Strade e gallerie.....	84
TABELLA A	85
Art. 55 - Percorsi pedonali e ciclabili.....	87
TITOLO V - I PIANI ATTUATIVI.....	88
Art. 56 - Redazione dei piani attuativi	88
Art. 57 – Disciplina dei piani Attuativi.....	88
1. P.L. 1A - Area per insediamenti di edilizia mista in località Scarena	88
2. P.L. 1B - Area per insediamenti di edilizia mista in località Scarena stralciato.....	88
3. P.L. 1C - Area per insediamenti di edilizia mista in località Scarena stralciato.....	88
4. P.L. 1D - Area per insediamenti di edilizia mista in località Scarena stralciato.....	89
5. P.L. 2 Area per insediamenti di edilizia mista a sud dell'abitato di Imer stralciato	89
6. P.L. 3 Area per insediamenti di edilizia mista ad est dell'abitato di Imer stralciato	89
7. P.L. 4 Area per insediamenti produttivi stralciato.....	89
TITOLO VI - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE.....	90
Art. 58 - Disciplina del settore commerciale.....	90
Art. 59 - Tipologie commerciali e definizioni.....	90
Art. 60 - Localizzazione delle strutture commerciali ed attività di vendita	91
1 - Localizzazione delle strutture commerciali.....	91
2 - Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario	92
3 - Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli.....	92
4 - Attività commerciali all'ingrosso.....	92
Art. 61 - Spazi di parcheggio.....	93
Art. 62 – Disposizioni varie	93
1 - Altre disposizioni.....	93
2 - Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti	94
3 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima	94
4 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti.....	94
5 - Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi.....	94

6 - Valutazione di impatto ambientale.....95

Le indicazioni contenute nella cartografia vanno intese come espresse nelle apposite legende e vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti.

In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa fa testo la tavola a scala più dettagliata.

2. Dove non è previsto uno dei Piani Attuativi di grado subordinato di cui al seguente comma 3, gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente, ottenuti i titoli abilitativi ai sensi del Capo III del Titolo IV della L.P. n. 15 del 2015 nonché del Capo X del Titolo III del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm.. Vengono comunque fatti salvi gli interventi e le attività di edilizia libera di cui al Capo II del Titolo IV della L.P. n. 15 del 2015.
3. La cartografia indica con apposita grafia i perimetri dei Piani Attuativi (PA) previsti dal PRG e gli art. 56 e 57 delle presenti norme li disciplinano.

I piani attuativi sono quelli previsti dall'art. 50 della L.P. n. 15 del 2015 e si articolano in:

- a. Piani di riqualificazione urbana (PU) di cui al comma 2 del su citato art.50;
- b. Piani attuativi per specifiche finalità (PS) di cui al comma 4 del su citato art.50;
- c. Piani di Lottizzazione (PL) di cui al comma 5 del su citato art.50;

I piani attuativi sono regolamentati ai sensi del Capo III del Titolo II della L.P. n. 15 del 2015 nonché del Capo I del Titolo II del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm..

Ove le presenti Norme, o la Relazione Illustrativa, o i rispettivi Allegati, stabiliscano criteri orientativi, i Piani Attuativi devono attenersi nello sviluppo delle loro procedure e dei loro contenuti tecnici.

4. I piani attuativi per specifiche finalità, se di iniziativa pubblica o mista, sono redatti dal Comune, in conformità a quanto previsto al comma 3.
5. I Piani di lottizzazione devono rispettare le destinazioni d' uso con relativi parametri urbanistici e le eventuali indicazioni relative alla viabilità riportate nelle planimetrie del PRG.
6. Il territorio compreso nel Parco di Paneveggio Pale di S. Martino è assoggettato al "Piano del Parco" adottato con del. n.7 del Comitato di gestione in data 11.05.2015 e approvato dalla Giunta Provinciale con del. n°29 del 22.01.2016
7. Gli interventi sulle "baite" di cui al successivo articolo 48 sono soggetti alle disposizioni previste nella variante riferita agli "Interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e relativi allegati", che costituisce parte integrante del presente PRG.
8. Quanto non esplicitamente considerato dal PRG è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 2 bis – Trasformazione di aree destinate all’insediamento in aree inedificabili

1. La trasformazione di aree destinate all’insediamento in aree inedificabili fatta dal comune su richiesta di soggetti interessati prevede l’inedificabilità delle aree per almeno dieci anni ai sensi dell’art. 45, comma 4, della LP n.15/2015 e ss.mm.
2. Le previsioni urbanistiche che prevedono la trasformazione di cui al comma 1. sono caratterizzate da un particolare tematismo a rete color rosso con sovrapposto un cartiglio con lettera progressiva a partire da A, in color rosso, riferita alla data di inizio vincolo di inedificabilità (periodo minimo di dieci anni) corrispondente alla data di prima adozione della variante che ne propone la trasformazione, come da tabella seguente:

Tabella inizio vincolo di inedificabilità corrispondente data I adozione variante

Lettera	Anno della variante al PRG	Data inizio vincolo corrispondente alla I adozione della variante al PRG
A	Variante 2018	DCC n. 25 dd. 27 agosto 2018
B		
C		
D		
E		

Art. 3 - Effetti e cogenza del PRG

1. Il PRG ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edilizie sul territorio comunale.

L'attività edilizia e l'utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indicate area per area, conformemente alle rispettive destinazioni e nel rispetto di eventuali vincoli.

2. La deroga alle presenti Norme di Attuazione e alle indicazioni del PRG, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, avviene secondo le procedure previste dalle disposizioni in vigore. (art. 53 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm. e relativo allegato C)

Le richieste di deroga, ai sensi delle leggi in vigore, sono formulate dai Consigli Comunali.

3. Gli immobili e gli usi del suolo che al momento dell'adozione del PRG sono in contrasto con le sue disposizioni possono subire modifiche solo per adeguarvisi.

Sono in ogni caso ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria.

CAPO II - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 4 - Definizioni e prescrizioni di carattere generale

1. Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie sono differenziate per zone ed aree, a seconda che si tratti di:
 - sistema ambientale;
 - sistema insediativo e produttivo;
 - sistema infrastrutturale.

Per ciascuna di queste zone ed aree sono fissati i parametri edificatori, le modalità d'uso del suolo, i tipi di intervento e di edifici o opere ammessi e i relativi criteri di esecuzione.

2. Le definizioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie dei successivi art. 5-5bis-5ter-6-7 hanno carattere generale e valgono per tutte le zone, tenendo conto che il Codice Civile è inderogabile in tema di distanze.

2.1 INTERVENTI SUGLI INSEDIAMENTI STORICI.

Per edifici e manufatti di origine storica si intendono quelli rilevati e schedati dal P.R.G.

2.2 SOPRAELEVAZIONI.

Negli interventi di sopraelevazione, le distanze dalle strade devono essere quelle del fabbricato sottostante, nel rispetto del Codice Civile. In riferimento alle altre distanze, si fa comunque sempre riferimento al Codice Civile, qualora siano realizzati nel rispetto del sedime esistente; resta inteso che tale riferimento non trova applicazione in riferimento alle distanze dai confini, per le quali trova valenza quanto previsto dall'art. 5ter.

Esternamente al perimetro del centro storico, per gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della presente variante al PRG, viene consentita, ai soli fini dell'utilizzo abitativo del sottotetto, e indipendentemente dagli indici di zona, la realizzazione di soluzioni tradizionali (abbaini, controtimpani, ecc.) o la sopraelevazione fino al raggiungimento dell'altezza media ponderale così come prevista dal R.E.C.

2.3 DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI.

Negli interventi di demolizione e ricostruzione si fa riferimento alla categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia prevista dall'art.77 della L.P. n.15/2015 riportata nell'art. 31. In merito alle distanze da rispettare vale quanto previsto dall'art. 5ter.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici situati in fascia di rispetto stradale devono prevedere l'allontanamento del fabbricato dalla strada nei limiti consentiti dalla superficie fondiaria.

Art. 5 - Tipologia dei fabbricati

1. Per quanto concerne gli interventi edilizi, si considerano i seguenti tipi fondamentali di fabbricati, e si fissano per ciascun tipo le volumetrie massime ammissibili zona per zona.

2. Per fabbricati residenziali si intendono genericamente le case per abitazioni di ogni tipo, primarie e secondarie, (e quelle in multiproprietà, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti).

Sono considerate tali anche le case nelle quali, oltre alle abitazioni, si collocano eventualmente studi professionali, laboratori artigianali, purchè compatibili con il tessuto urbano (a giudizio quindi dell'ASL o della Commissione Edilizia Comunale) o di tipo familiare, negozi, pubblici esercizi e quant' altro può essere inteso come generico complemento della residenza, ivi compresi i garages, le cantine, le legnaie ecc. purchè la residenza occupi almeno il 50% della superficie utile.

3. Per fabbricati turistici si intendono:

- gli alberghi, i garnì, i motel, i villaggi-albergo come definiti dalla LP n° 7/2002 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
- le colonie e le case per ferie di enti, società ed imprese;
- i rifugi alpini, le malghe dismesse e gli agritur.

4. Per fabbricati terziari si intendono gli edifici specialmente conformati per accogliere esclusivamente uffici, attività commerciali e servizi pubblici e privati con le relative attrezzature complementari (deposito, garages, ecc.); ovvero gli edifici residenziali qualora la residenza occupi meno del 50% della superficie utile o più del 50% sia assegnato stabilmente a funzioni terziarie.

5. Come attrezzature e servizi si definiscono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi pubblici e privati conformati per ospitare le attrezzature e i servizi civili, amministrativi, sociali, sanitari, assistenziali, culturali, scolastici religiosi, sportivi ricreativi e associativi del sistema insediativo territoriale, con i loro specifici complementi funzionali (depositi, garages, ecc.), pubblici o privati, purchè aperti al pubblico.

6. Per fabbricati produttivi si intendono gli edifici industriali e artigianali, i capannoni, le fabbriche, i depositi commerciali e di materiale edile, le rivendite all' ingrosso ed in dettaglio, i ricoveri per macchinari, le tettoie, i parcheggi per autotrasportatori e mezzi speciali, i silos industriali, gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti e in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per lo svolgimento di attività produttive collegate all'industria, all' artigianato, al commercio, con i loro accessori e complementi e con gli spazi liberi per manovre dei mezzi e i depositi all' aperto.

7. Per fabbricati zootecnici si intendono quelli destinati specificamente al ricovero e all' allevamento del bestiame per aziende i cui requisiti di funzionalità sono indicati nella Tabella D di cui all'art. 74 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm. e cioè le stalle aziendali e simili, con i loro complementi funzionali: fienili, concimaie, depositi, silos, garages, ecc.

8. Per costruzione accessoria o volume accessorio si intende una costruzione di limitate

dimensioni, accessoria alla funzione principale dell'edificio o all'attività dell'area, ai sensi del comma 4, lett. b) dell'art.3 del Regolamento edilizio urbanistico quali ad esempio i seguenti manufatti edilizi minori: "barchi", legnaie, garages, alveari, silos, fienili, concimaie, depositi per attrezzi, chioschi e tettoie purchè non superino i 15 mq..

Le **legnaie** possono essere realizzate indipendentemente dagli indici volumetrici di zona nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) abbiano struttura portante completamente in legno e pareti in graticcio di legno e si riferiscano alla tradizione costruttiva locale;
- b) siano asservite ad edifici destinati o da destinarsi ad abitazione e realizzate preferibilmente in adiacenza ad essi o entro il raggio di 30 metri dall'edificio residenziale a cui viene collegata, incrementato fino a 250 m nel caso di edificio sito all'interno al centro storico impossibilitato a trovare la soluzione su prescritta.
- c) il volume massimo di legnaia asservito a ciascun alloggio (così come definita nel R.E.C.), non superi i mc 30. Nel caso di più legnaie per edificio le stesse devono essere accorpate, salvo casi particolari che andranno adeguatamente motivati, e il volume massimo consentito non deve superare i 100 mc. Nel volume vanno computati anche eventuali manufatti esistenti. Nel caso di edifici addossati, per la definizione di edificio, fa fede il numero di particella edificiale, così come definito catastalmente alla data dell'adozione della presente variante.
- d) siano rispettate le distanze minime tra le costruzioni disposte dal Codice Civile e dai confini di metri 1,50; per i criteri di misurazione vedi articolo 5ter, c.2.
- e) siano demoliti gli eventuali manufatti accessori a carattere precario esistenti sull' area di pertinenza dell'edificio.
- f) l'altezza (Hf) non sia superiore a 3,00 m;
- g) siano rispettate le distanze minime delle strade previste dalle norme di zona, a meno che non siano pertinenze di edifici situati in area di rispetto stradale; in tal caso esse possono essere avvicinate alla strada fino a raggiungere la stessa distanza del fabbricato di pertinenza, purché siano realizzate in aderenza ad esso e comunque nel rispetto del Codice Civile; si rimarca comunque che potranno essere realizzate solamente nei casi previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909 del 1995 e s.m.
- h) qualora gli spazi di pertinenza risultino insufficienti, è ammessa la loro realizzazione anche su particelle confinanti, a prescindere dalla destinazione d'uso di zona.

I **barchi** possono essere realizzati solo nelle aree agricole di rilevanza locale e secondo i criteri ed i parametri urbanistici previsti all'articolo 47 comma 7 delle presenti norme, e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) abbiano struttura portante completamente in legno e pareti in assi lignee verticali affiancate, e si riferiscano alla tradizione costruttiva locale;
- b) il volume massimo sia di mc 70, con pianta quadrata di dimensioni 4 x 4 metri;
- c) è ammessa la possibilità di ampliamento del barch, solo su un lato, mediante

tettoia ottenuta dal prolungamento della falda, per una lunghezza massima pari a m. 3,00: la superficie della tettoia massima ammissibile risulterà dunque pari a mq 12.

Le **tettoie** possono essere realizzate indipendentemente dai parametri urbanistici previsti di zona e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) abbiano struttura portante completamente in legno con copertura tradizionale ad una o due falde; la conformazione architettonica ed il manto di copertura devono comunque richiamarsi alla tradizione costruttiva locale;
- b) siano asservite ad edifici destinati o da destinarsi ad abitazione e realizzate preferibilmente in adiacenza ad essi o entro il raggio di 30 metri dall'edificio residenziale al quale si fa riferimento;
- c) la superficie massima di ciascuna tettoia, ricompresa tra i montanti perimetrali esterni, non deve superare i 25 mq. E' ammessa la costruzione di una tettoia per ogni singolo edificio e qualora l'edificio abbia più proprietari la domanda per la realizzazione della tettoia deve essere corredata da una liberatoria di tutti i proprietari. Nel caso di edifici addossati, per la definizione di edificio, fa fede il numero di particella edificiale, così come definito catastalmente alla data dell'adozione della presente variante;
- d) siano demoliti gli eventuali manufatti accessori a carattere precario esistenti sull'area di pertinenza dell'edificio;
- e) l'altezza (Hf) non sia superiore a 3,50 m;
- f) siano rispettate le distanze minime tra le costruzioni disposte dal Codice Civile e dai confini di metri 1,50; tale previsione si applica solo nel caso in cui la tettoia possa essere considerata alla stregua di un manufatto accessorio di cui all'art. 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 di data 31 ottobre 2008.
- g) siano rispettate le distanze minime dalle strade previste dalle norme di zona;
- h) nel caso di legnaie esistenti l'eventuale tettoia dovrà essere realizzata possibilmente in aderenza alle stesse.

9. Per serre e tunnels si fa riferimento al Capo I del Titolo IV del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm..richiamato all'art.47, c.4. di queste norme.

10. Per baite sono da intendersi gli edifici ricadenti nelle aree agricole, nei boschi e nei pascoli che presentano o presentavano un uso di supporto all'attività agricola, con locali destinati a ricoveri per il foraggio, ai capi di bestiame ed ai lavoratori oppure di presidio del territorio come specificato nel successivo art. 48.

Le caratteristiche tipologiche di tali edifici sono individuate e descritte nel Manuale Tipologico di cui all' art. 2 comma 7.

11. Salvo che per le strutture accessorie e per le baite e per le attività normate ai successivi articoli 41, 47 e 50, nei nuovi fabbricati non residenziali di ogni tipo è ammessa la realizzazione di un alloggio per unità funzionale, destinato esclusivamente al conduttore o al custode, di non più di 400 mc. di volume, compresi gli accessori, semprechè il volume destinato all'attività principale sia di almeno 1000 mc.

Questo alloggio non può costituire in alcun caso una unità edilizia a sè stante, ovvero un edificio separato, ma deve comporsi nel fabbricato cui si riferisce e accorparsi nella sua volumetria.

Esso deve avere nesso di accessorietà funzionale con l'unità immobiliare principale costituente vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile e l'impegno del mantenimento di tale nesso deve essere intavolato a carico delle due unità immobiliari.

12. Ad "attrezzature e servizi" possono essere adibiti anche fabbricati, parti di fabbricati e spazi non specificatamente destinati a tale uso, quando sussistano motivi di pubblica utilità.
13. Per "impianti ed attrezzature tecnologiche" di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), della L.P n.15/2015 e ss.mm. si fa riferimento al comma 5 dell' art.48 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg e ss.mm.;_ per questi manufatti valgono le distanze previste dal Codice Civile.
14. Qualora, secondo le densità fondiari prescritte, le volumetrie realizzabili fossero superiori a quelle massime consentite per ciascun tipo edilizio, esse andranno frazionate tra diversi fabbricati la cui reciproca relazione dovrà rispettare le prescrizioni in materia delle presenti Norme.

Art. 5 bis – Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.

1. Nell'ambito del territorio comunale l'edificazione viene regolamentata sulla base della definizione e dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni stabiliti dall'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm..
2. Costituiscono integrazione alle definizioni e ai metodi di misurazione di cui al comma 1. i seguenti parametri edilizi:

Ai fini dei parametri edilizi di zona non si computano i volumi tecnici, il volume dei porticati al piano terreno purchè asserviti ad uso pubblico e il volume delle logge.

VOLUME DELL'ALLOGGIO: è il volume computato al lordo delle murature e di un solaio, con esclusione del vano scala.

Indice fondiario: è il rapporto fra il volume lordo fuori terra (**VI**), come definito all'art. 3, c.6, lett. o bis) del Regolamento di cui al comma 1, e la superficie fondiaria, espresso in mc/mq (**If**).

Art. 5 ter – Disposizioni in materia di distanze

1. Le disposizioni in materia di distanze a cui questo articolato normativo fa riferimento, sono contenute nell'Allegato 2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze" del DGP n. 2023 dd 3/09/ 2010 e ss.mm., come peraltro previsto dal

comma 2 dell'art.59 della LP n.15/2015 e ss.mm..

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dettano, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di:
 - a) distanze minime tra edifici (**De**);
 - b) distanze minime degli edifici dai confini (**De**);
 - c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici.
3. Distanze dalle strade.

La distanza dalle strade (**Ds**) è il distacco, misurato in proiezione orizzontale, che intercorre tra la proiezione orizzontale del fabbricato emergente e il limite della strada.

La distanza dal limite della strada va rispettata anche per i fabbricati interrati, salvo diversa disposizione delle norme di zona. Per la misura della distanza dalle strade (**Ds**) si fa riferimento alla larghezza delle fasce di rispetto di cui all'art.54, c.8.

Art. 6 - Condizioni di edificabilità delle aree. Asservimento delle aree.

1. Tutto il territorio del Comune di Imer è assoggettato a specifiche condizioni che stabiliscono l'uso e l'edificabilità dei suoli, zona per zona.

Secondo i limiti di volumetria o di copertura di volta in volta fissati, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sulla stessa per l'estensione necessaria al rispetto dell'indice fondiario (If) e dei rapporti di copertura (Rc) prescritti.

Nel determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, dopo che sia stato preso in considerazione un determinato lotto in sede di rilascio di una concessione, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto ai fini di una utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto dei valori di If e Rc in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva concessione.

Le norme precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all' entrata in vigore del PRG, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori di If e Rc prescritti.

2. Sono inedificabili, nei limiti fissati dalla vigente normativa provinciale, le seguenti aree:
 - le aree di rispetto cimiteriali: (art. 52);
 - le aree di rispetto di discariche e depuratori salvo quanto previsto dall' art. 46;
 - le fasce di rispetto stradale salvo quanto previsto dall' art. 54;
 - le fasce di rispetto dei corsi d' acqua e dei laghi (art. 22);
 - le riserve locali e le loro aree di protezione (art. 20);
 - le aree a rischio archeologico (art. 21);
 - le aree a rischio, ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva
 - tutela assoluta di pozzi e sorgenti;

- le aree a rischio R4 del P.G.U.A.P.
3. L'edificazione è assoggettata a procedure e cautele speciali nelle seguenti aree:
- le aree di tutela ambientale (art. 15);
 - le aree fragili (art. 22);
 - i centri storici e gli edifici e manufatti storici isolati (da art. 24 a art. 38);
 - le aree di controllo geologico, idrologico e valanghivo e sismico (art. 17);
 - le aree di protezione delle sorgenti (art. 18).

4. Volumi interrati:

È consentito costruire garage, cantine o depositi interrati sia nel centro storico che nelle aree di insediamento di edilizia mista.


La costruzione di volumi interrati non è strettamente collegata alla presenza di un volume emergente.

In tutte le altre zone sono consentite costruzioni interrate fino a volumi max corrispondenti al Ve (escluse strutture accessorie e baite). Tali costruzioni devono avere nesso di accessorieta funzionale con l'unita immobiliare principale costituente vincolo pertinenziale ai sensi dell'Art. 817 del Codice Civile e l'impegno del mantenimento di tale nesso deve essere intavolato a carico delle due unita immobiliari. Inoltre, dovranno essere realizzate preferibilmente in adiacenza o entro il raggio di 30 metri dall'edificio residenziale al quale si fa riferimento. Se realizzate in adiacenza all'edificio residenziale non è necessario che il sedime sia ricompreso nelle aree di insediamento di edilizia mista.

Art. 7 - Spazi di parcheggio e determinazione del relativo standard

1. Ai fini della determinazione dello standard di parcheggio e di quanto concerne la materia in spazi di parcheggio si fa riferimento all'art.60 della L.P. n.15/2015 e a quanto previsto dal Titolo II, Capo III – Spazi di parcheggio del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg e ss.mm. e dalla Tabella A, di cui all'art.13 dello stesso Regolamento, allegata allo stesso.
2. Indicazioni progettuali:
- a. I parcheggi dovranno essere, ove possibile, arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati con fitte siepi sempreverdi.
 - b. Nei centri storici i parcheggi vanno di norma realizzati all' interno degli edifici ove possibile anche modificando le aperture esistenti oppure recuperando eventuali volumi accessori.

SCHEDA 1: SCHEMI PER LEGNAIE



STRUTTURA: montanti e travi in legno.

TAMPONAMENTI: grigliato in legno aperto con interspazio min 8 cm.

PORTA: grigliato in legno aperto con interspazio min 8 cm; larghezza max cm 200.

COPERTURA: struttura in legno e manto di copertura in tegole.

LEGNAIE ACCORPATE: dovranno essere costituite da due o più moduli base riferiti agli schemi di questa scheda

CAPO III - PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Art. 8 - Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi

1. L'assetto morfologico, paesaggistico e funzionale dei luoghi, sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni, non può essere modificato da interventi che compromettano la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche ed i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.
2. E' vietato:
 - scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale se non laddove espressamente indicato dal P.R.G.;
 - scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicolo, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura se non laddove espressamente indicato dal P.R.G.;
 - depositare o accumulare all'aperto, in vista, materiali e macchinari non in uso e merci alla rinfusa.
3. Una volta cessata la loro funzione, le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi vanno smantellate o rimosse.

I loro sedimi, le strade di cantiere, le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento vanno sistemate ripristinando gli assetti precedenti del terreno e della vegetazione.
4. Le infrastrutture dismesse devono essere smontate o demolite e i rispettivi sedimi vanno sistemati in modo da ricomporre il quadro ambientale e paesaggistico, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

Art. 9 Ambientazione degli interventi edilizi nei centri storici

Ai fini della riqualificazione ambientale e paesistica, gli interventi edilizi nei Centri Storici e negli edifici e manufatti storici isolati devono tener conto in primo luogo della tradizione locale e di alcune considerazioni generali. Le schede successive costituiscono solo un riferimento limitato della ricchezza e complessità architettonica e costruttiva tradizionale e/o locale finalizzato a suggerire soluzioni o metodologie di indagine e approfondimenti.

1. COPERTURE:

- 1.1 Struttura: la struttura portante originale va conservata o ripristinata nei suoi caratteri costruttivi e morfologici. L'uso eventuale di materiali e di soluzioni costruttive diverse da quelle originali va limitato alle componenti strutturali non in vista.

La tipologia della copertura, il numero delle falde, la loro pendenza, il loro

orientamento vanno mantenuti come in origine o riproposti con caratteristiche tradizionali.

Sono vietate modifiche delle coperture mediante abbaini di dimensioni e tipo non tradizionale, tagli a terrazza nelle falde, tettoie in plastica o in derivati chimici.

Sono vietati i pannelli solari e i loro complementi (boiler ...) che non soddisfino la normativa P.A.T.

1.2 manti di copertura: dovranno mirare alla massima omogeneità di materiale e di colore.

Sono materiali di copertura tradizionali:

- le scandole in legno;
- i coppi in cotto;
- le tegole in cotto;
- le tegole in cemento.

1.3 abbaini: sono consentiti, se di tipo tradizionale e in numero ridotto, ad esclusione degli edifici sottoposti a restauro. Dovranno essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili.

Ove indicato sulla schedatura degli edifici sono ammessi abbaini con poggolo di tipo tradizionale.

1.4 finestre in falda: sono consentite, purché in numero ridotto e di dimensioni contenute. Dovranno essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili.

1.5 comignoli: dovrebbero essere riproposti quelli tradizionali.

1.6 cornicioni: è opportuno conservare e recuperare tipologie e materiali originari.

1.7 sottogronda: i travetti di legno in vista vanno mantenuti evitando perlinature.

1.8 grondaie e pluviali: dovranno essere realizzati in rame o in lamiera verniciata in armonia con il colore di facciata.

1.9 antenne televisive o altre strutture tecnologiche: dovranno essere il più possibile unificate, centralizzate e localizzate sulla copertura sui fronti interni o comunque meno visibili.

2. INTONACI:

2.1 intonaci esterni: nel caso di restauro e risanamento conservativo sono da usarsi solo i tipi tradizionali: (liscio o grezzo tirato a frattazzo) a base di calce, ovvero grassello stagionato con inerti selezionati granulometricamente e colorati in pasta con terre naturali; è preferibile la stesura senza il ricorso a fasce guida.

2.2 tinteggiature esterne: si suggerisce l'impiego di tinte a base di calce pigmentata con terre naturali, pitture ai silicati murali, pitture all' acqua e a base acrilica.

I colori dovranno riproporre quelli originari o essere tradizionali curando l'armonia con i colori degli edifici circostanti o adiacenti.

E' facoltà della Commissione Edilizia Comunale valutarli solo su campioni di dimensione consistente (1m x 1m circa) realizzati sulla facciata. Le tinte dovranno accordarsi col colore degli scuri, delle cornici delle finestre, delle fasce marcapiano, dei bugnati e delle porte.

2.3 murature in pietrame a vista o intonacate a raso sasso: vanno mantenute; sui muri in

pietrame a vista è ammessa solo la rabbocatura a "fuga ribassata", su quelli a "raso sasso" è ammessa solo la rabbocatura. La rabbocatura dovrà sempre essere eseguita con malta composta da calce in pasta ed inerte della stessa natura e granulometria di quella originale.

2.4 decorazioni esistenti: si dovranno valorizzare e conservare anche con operazioni di restauro soprattutto per affreschi e meridiane.

2.5 fasce marcapiano, bugnati d'angolo, cornici: dovranno essere mantenute o ripristinate se compatibili con la tipologia dell'edificio anche sottolineandole con l'uso appropriato del colore: generalmente la tonalità di questi elementi è contrastante con quella di facciata e cioè o più chiara o più scura sia che si tratti dello stesso colore o di colori diversi.

Nel caso si ritenga opportuno aggiungere nuovi elementi decorativi questi dovranno essere derivati da edifici aventi carattere e aspetto analogo a quello sul quale si intende intervenire.

2.6 zoccolatura: dovrà essere realizzata con intonaco liscio o a sbriccio o lavorato a bisello escludendo l'uso dei rivestimenti in pietra. Può essere colorata come 2.5

2.7 isolamenti a "cappotto" e intonaci isolanti e plastici: sono vietati per gli edifici soggetti a restauro e a risanamento conservativo.

2.8 cassette gas-luce: dovranno, per mimetizzarsi il più possibile, essere incassate e dipinte con lo stesso colore della superficie circostante.

3. FINESTRE:

3.1 nuove aperture o modifica di quelle esistenti: questa possibilità è prevista dalle singole categorie ma dovrà essere valutata di volta in volta facendo riferimento ai criteri di seguito elencati e agli schemi tipologici successivi.

3.2 posizione: è opportuno rispettare la logica delle aperture di facciata e gli eventuali allineamenti.

3.3 forma: al piano terra le aperture sono di norma quadrate; ai piani superiori sono generalmente rettangolari o, in alcune tipologie ad arco a tutto sesto o ad arco acuto, nei sottotetti i fori possono essere di forme diverse sempre nel rispetto della tipologia e dei rapporti dimensionali.

3.4 cornici: le aperture dovranno conservare o riproporre cornici e davanzali in pietra, oppure cornici di intonaco in rilievo trattato con il colore; questi elementi dovranno avere un aspetto massiccio, generalmente non inferiore ai 18 cm.

3.5 serramenti e scuri: saranno solo e sempre tradizionali in legno.

Evitare gli scuri scorrevoli, con griglie fitte e sottili e le tapparelle.

3.6 colori: i serramenti potranno essere di colore bianco, di colore simile a quello di facciata, o lasciati al naturale.

Le cornici in intonaco saranno anch'esse di tonalità contrastante con il colore di facciata (chiare su fondo scuro e viceversa)

4. PORTE, PORTONI, ANDITI VETRINE:

4.1 nuove aperture o modifica di quelle esistenti: questa possibilità dovrà essere attentamente valutata con riferimento alla tipologia dell'edificio, ai caratteri dimensionali e distributivi dei fori della facciata considerata osservando i criteri di

seguito elencati:

4.2 porte d' ingresso: saranno sempre in legno.

4.3 portoni: con forme più o meno semplici derivati dalla tradizione locale a seconda della tipologia dell'edificio.

Se i caratteri dell'edificio lo ammettono il foro potrà essere sottolineato da una fascia di intonaco liscio a rilievo o da una fascia di colore.

5.5. BALCONI, BALLATOI, SCALE

5.1 esistenti: vanno conservati con i caratteri tradizionali (legno, pietra, ferro). Quelli contrastanti con la tipologia degli edifici o aventi caratteri non tradizionali vanno eliminati o sostituiti da tipologie tradizionali o almeno adattati nel modo più opportuno alla consuetudine locale.

5.2 nuovi: se compatibili con la categoria d' intervento vanno realizzati nel modo che risulta coerente con la tipologia dell'edificio (solo legno o pietra e ferro). Quelli in legno potranno essere anche dipinti con tinte tradizionali.

5.3 tettoie: sono sempre vietate le tettoie in onduline o simili a copertura di balconi, ballatoi o scale.

6.6. TAMPONAMENTI IN LEGNO:

6.1 tamponamenti in legno di timpani e pareti esterne vanno mantenuti o ripristinati secondo le caratteristiche originarie usando tavole grezze. Eventuali fori e relativi serramenti andranno posti in opera all'interno delle capriate o della trave di appoggio del tetto. In tal caso l'oscuramento deve essere realizzato con tavole simili a quelle usate nel tamponamento, in modo tale che, ad imposte chiuse, il tavolato risulti continuo ed omogeneo; l'oscuramento può essere evitato sulle vetrate poste a chiusura delle capriate.

Eventuali nuovi tamponamenti in legno potranno essere riproposti nei sottotetti attualmente aperti, se la tipologia dell'edificio lo consente e in ogni caso con le caratteristiche di quelli originari sopra elencate.

- i grigliati in legno devono essere conservati ed eventualmente ripristinati;
- i tamponamenti devono essere realizzati con pannelli sottili in legno, posti in opera a filo interno della capriata o della trave di appoggio del tetto; questi devono avere la superficie rivolta all'esterno dell'edificio costituita da tavole grezze irregolari, ed essere coibentati con materiali isolanti; non sono comunque ammessi tamponamenti di spessore superiore ai 12 cm;
- nei tamponamenti possono essere realizzate finestre;
- negli interventi di ristrutturazione, sui timpani dell'edificio, è consentita la realizzazione di elementi ad "ampezzana", in relazione al sottotetto, realizzati in assi di legno verticali affiancate e non lavorate; la lunghezza complessiva degli elementi "chiusi" non deve tuttavia superare quella della parte di poggiatesta che rimane "aperto"; la creazione del nuovo volume deve comunque rispettare, in riferimento alle distanze dagli edifici, quanto prescritto dal Codice Civile.

7. ASCENSORI:

Devono essere posizionati in modo da ledere il meno possibile la distribuzione originaria ed eventuali volte o ambienti di pregio.

I loro volumi non dovrebbero sporgere dalla falda del tetto. Se realizzati esternamente dovranno, a seconda dei casi, risultare omogenei con la facciata o manifestarsi nella loro novità senza comunque enfaticizzazioni inopportune.

8. ELEMENTI DI PREGIO ESTERNI E INTERNI:

Tutti gli interventi edilizi, indipendentemente dalla categoria di intervento, devono prevedere la conservazione degli elementi caratterizzanti interni ed esterni presenti nei fabbricati.


Tali elementi sono tutti quelli che per il loro valore artistico, architettonico o decorativo devono essere conservati, valorizzati o ripristinati secondo i modelli originari.

Vengono considerati elementi di pregio: avvolti, ritonde, camini pregevoli, poggiali intagliati, portali, bifore, rivestimenti lignei e decorazioni murarie, affreschi o dipinti murali, “arin” , fornelli a “musat” a “ole” o altre stufe simili, solai in legno a vista con elementi decorativi o costruttivi di qualche interesse, bugnati, cornici in pietra, scale in pietra, mensole in pietra, inferriate ecc. che possono essere presenti sia singolarmente sia nel loro insieme a seconda dell' importanza dell' edificio.


Il loro mantenimento è dunque arricchimento di tutto il centro storico e il loro rifacimento, compatibile con i caratteri tipologici dell'edificio, deve essere favorito come riappropriazione di valori culturali tradizionali, come riqualificazione del centro storico e come testimonianza di cura del patrimonio esistente.

Tali elementi devono essere opportunamente documentati e descritti negli elaborati di progetto, nei quali devono altresì essere indicate le opere previste per la loro conservazione, restauro o eventuale consolidamento statico.


Il componente della Commissione edilizia, incaricato di eseguire il sopralluogo, dovrà valutare lo stato degli elementi caratterizzanti e la funzionalità delle opere specificate in progetto per la loro conservazione.

SCHEDA: FINESTRE art. 9.3


1



2



3



4

1-2

FORMA: normalmente rettangolari, sempre disposte in verticale, il lato maggiore (altezza) è in genere una volta e mezza la misura del lato minore (base).

MATERIALE : tradizionalmente in legno, spesso dipinto bianco o con tonalità simile alla facciata.

DISPOSIZIONE: in genere le finestre sono disposte su assi di simmetria della facciata.

3.


FORMA::fori disposti al piano terra delle case; sono in genere piccoli e quadrati. Spesso contornati da cornici in pietra massiccia (20 cm. circa) e protetti da inferriate. A volte sono anche rettangolari disposti orizzontalmente, con larghezza uguale alle finestre soprastanti.

DISPOSIZIONE: sono allineati con le finestre soprastanti, lungo il medesimo asse di simmetria.

4.


FORMA: dovendo corrispondere alle finestre (v. 1-2) sono rettangolari, a due ante. Sono prevalentemente a griglia (fissa o mobile). Non sono tradizionali le griglie sottili e disposte su tutta l'anta, né gli scuri scorrevoli.

MATERIALI: tradizionalmente sempre in legno, spesso dipinto di colore verde, rosso cupo, grigio. Ove possibile sostituire le tapparelle esistenti con gli scuri tradizionali che per il loro peso cromatico sono un importante elemento di decoro della casa.

SCHEDA: BALCONI – ABBAINI art. 9.1 – 9.5

5

6



7

8

5.

MATERIALI: realizzati in c.a., spesso in sostituzione di preesistenti poggiali in legno, con ringhiere in ferro lavorato con forme inusuali sono tra gli elementi costruttivi più vistosi e più estranei alla tradizione. Se non possono essere demoliti e sostituiti con modelli in legno possono essere almeno mascherati con una mantovana, con intonacatura e tinteggiatura dell'intradosso, con sostituzione delle ringhiere.

6.

MATERIALI: tradizionalmente in legno naturale, più di rado dipinti come gli scuri.
FORMA: evitare tipologie tirolesi o svizzere ma usare quelle tradizionali.

7.

FORME: gli abbaini e i timpani recenti presentano un campionario smisurato di forme, di dimensioni, di posizioni, di numero.

8.

FORME: riprendere quelle tradizionali:

- per l'abbaino il quadrato (1m x 1m circa)

- per il timpano la pendenza deve riprendere quella del tetto evitando pendenze eccessive o poco accennate.

POSIZIONE: i timpani dovrebbero costituire l'elemento architettonico centrale e simmetrico della facciata.

Gli abbaini devono essere di numero limitato (non più di due-tre a seconda dell'ampiezza del tetto), collocati non a filo falda, senza poggiali ad essi collegati. Va curato lo spessore della loro copertura che con l'isolamento superiore risulta sempre troppo rilevante e fuori scala rispetto alle loro dimensioni.

Art. 10 - Ambientazione degli interventi edilizi esterni al centro storico.

1. Ristrutturazione di fabbricati tradizionali, riferibili a costruzioni esistenti alla data di approvazione del PUC (15 settembre 1993) e che rispecchiano gli schemi tipologici individuati nei centri storici, diversi da quelli di cui agli articoli 24 e 48: fare riferimento all' art. 9.
2. Fabbricati residenziali, alberghieri, terziari, e rurali:
 - a. trasformazioni di anonimi edifici recenti: devono riferirsi per forma, materiale e colori all' edilizia tradizionale del luogo in tutti i componenti (tetti, fori, poggiosi ...), curando l'omogeneità con il contesto.
 - b. nuova edificazione negli spazi aperti: le nuove costruzioni saranno preferibilmente accorpate a quelle esistenti, defilate dalle visuali, collocate ai margini dei vari contesti paesaggistici. I nuovi volumi vanno inseriti nell' andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno, l'esecuzione di piazzali ed opere di sostegno eccessive.

Le tipologie architettoniche devono essere in armonia con le tipologie tradizionali.
 - c. nuove urbanizzazioni: è necessario ancora riferirsi all' immediato intorno tradizionale specialmente per quanto riguarda il numero dei piani, il tipo edilizio (schiera o singolo), la massa (compatta o articolata), la forma (allungata, alta, o cubica), i tetti (forma, orientamento, pendenza, materiali), i fori (disposizione, forma, materiali e colori) e altri elementi come abbaini, poggiosi, verande ...
3. Fabbricati produttivi, commerciali, zootecnici:
 - a. la progettazione degli edifici, delle infrastrutture e arredo esterno deve essere contestuale.
 - b. l'andamento del terreno deve raccordarsi a quello circostante utilizzando scarpate inerbite o terrazzamenti con pietra locale di altezza ridotta.
 - c. i fabbricati devono essere coerenti con quelli simili della zona e riprenderne i caratteri più tipici (forma, dimensione, orientamento, materiali, fori, tetto, colori ...); devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche del contesto ambientale.
 - d. I materiali tradizionali devono prevalere su quelli di nuova produzione, che non rientrano nella tradizione costruttiva locale.

Art. 11 Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici.

1. Nei centri storici, a seconda della loro sistemazione attuale, gli spazi di pertinenza dovranno essere utilizzati come di seguito specificato:
 - a. orti e giardini coltivati: tali destinazioni, cartografate come “Spazi di pertinenza

a verde”, devono essere conservate in quanto testimonianze dell'originario carattere dell'insediamento. Dovrà essere inoltre rivolta la massima cura alla loro sistemazione ed al loro recupero.

- b. campi, prati, frutteti e arboreti: tali destinazioni, cartografate come “Spazi di pertinenza a verde di minore interesse”, devono essere mantenute trasformandole anche in orti e giardini coltivati o in parchi.
- c. piazze, piazzali, anditi ed altre superfici: tali destinazioni, cartografate come “Spazi pubblici” o come “Spazi privati di pertinenza degli edifici” sono caratterizzate da una pavimentazione che dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 12.3.

Gli spazi di cui al precedente punto c. potranno essere trasformati in parcheggi purchè la loro sistemazione sia particolarmente curata (dovranno essere inerbiti).

2. Nelle aree urbanizzate le pertinenze degli edifici dovranno essere sistemate in modo dignitoso predisponendo una planimetria con le sistemazioni del suolo che privilegino il verde e i materiali tradizionali.
3. In tutte le aree edificate il verde attuale non dovrà mai essere ridotto ma, viceversa, solo incrementato progressivamente.

I privati dovrebbero curare i fiori alle finestre, la sistemazione a verde degli spazi liberi, la messa a dimora di rampicanti (che possono mascherare ambiti degradati), di siepi e di alberi.

Particolare cura dovrà essere quindi posta in sede di valutazione dei progetti alla corretta sistemazione degli spazi esterni.

4. Per l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la sicurezza delle costruzioni, si dovranno adottare idonee misure per la protezione dei suoli di pertinenza degli edifici. Per aumentare l'evaporazione, le superfici devono essere rinverdate, per aumentare il percolamento le pavimentazioni vanno eseguite con coperture filtranti di materiali tradizionali

I parcheggi vanno inseriti nel verde e ombreggiati con alberi.

Il ruscellamento sulle aree pavimentate deve essere contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati. Per contenere la predisposizione all' erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a d anni erosivi.

Art. 12 - Elementi di arredo urbano

Ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica, gli interventi devono osservare i seguenti criteri generali e fare riferimento anche agli specifici articoli del REGOLAMENTO EDILIZIO. In caso di non conformità tra i due regolamenti, valgono sempre le prescrizioni più restrittive e attente alla tutela del patrimonio storico.

1. INSEGNE:

- 1.1. cartelli indicatori, segnali stradali e insegne di carattere turistico: dovranno essere in numero limitato, uniformi per tipo, dimensione e colore e, dove possibile, concentrati.
- 1.2. scritte della toponomastica (nomi delle strade e numeri civici): dovranno essere uniformate e di tipo tradizionale (o dipinte direttamente sul muro o su tabelle smaltate o dipinte). Eventuali scritte non pubblicitarie rimaste sulle pareti dovrebbero essere rifatte o almeno non cancellate, essendo una documentazione storica utile per mantenere il senso della comunità e per testimoniare il succedersi degli eventi.
- 1.3. insegne di carattere commerciale e pubblicitario: è ammessa unicamente la loro installazione in posizione contigua al locale ove si svolge l'attività da realizzare in queste forme:
 - insegne dipinte su supporto in legno o metallo da applicare sopra le vetrine;
 - insegne in legno o metallo da applicare sulla facciata;
 - insegne realizzate con lettere adesive poste sui vetri dei negozi;
 - insegne scatolari poste nell' intradosso dei portali sia architravati che archivoltati, realizzate in modo che l'iscrizione, ricavata in positivo o in negativo, risulti illuminata con luce riflessa;
 - in casi particolari insegne scatolari con luce al neon;

2. MURI E RECINZIONI

- 2.1. muri: tutti i muri in pietrame a secco o con intonaco a raso sasso specialmente se di altezza superiore al metro, esistenti sia lungo la viabilità, sia negli spazi privati devono essere conservati nella loro integrità.

Per il loro recupero si dovranno impiegare sempre materiali uguali a quelli già utilizzati, (pietrame a secco o intonaco raso sasso) limitando l'uso del legante cementizio alla parte interna della muratura, mantenendo l'aspetto originario.

Eventuali muri distrutti dovrebbero essere ripristinati, con le caratteristiche, le tecniche e i materiali originari.

- 2.2. recinzioni: vanno esclusi il cemento (salvo altezza fino ai 30 cm), gli elementi prefabbricati l'uso di materiali taglienti o acuminati e le stravaganze di forma, colori e materiali.

3. PAVIMENTAZIONI:

- 3.1. La pavimentazione degli spazi sia pubblici che privati e della viabilità esistente sia pedonale che veicolare dovrà essere mantenuta nel caso sia in selciato di ciottoli o in cubetti di porfido o in scaglie di porfido poste a coltello (" smolleri ") o in lastre di pietra.

Se invece è di altri materiali può essere modificata conformandosi alla tradizione. Nei centri storici non dovrebbero essere realizzate nuove pavimentazioni in asfalto, cemento, ceramica o simili.

- 3.2. Negli interventi di recupero si raccomanda la rimessa in luce degli acciottolati esistenti ma coperti da calcestruzzo e asfalto; in alternativa si dovrà privilegiare la posa di cubetti di porfido, mantenendo nel contempo la presenza delle pietre calcaree o granitiche per delimitare le corsie rotabili o quelle pedonabili.

- 3.3 Eventuali caditoie, tombini, chiusini o griglie di protezione andranno mantenuti nelle rispettive forme e materiali salvo la sostituzione della pietra con la ghisa o il ferro; tali elementi dovranno tuttavia presentare disegno e dimensioni tradizionali.
- 3.4. Nella realizzazione di parcheggi, e solo all' interno di spazi verdi, si potranno utilizzare grigliati plastici o in cls per mantenere o favorire la copertura vegetale degli spazi di sosta.
4. FONTANE E LAVATOI E ALTRI MANUFATTI DI ORIGINE STORICA
- 4.1. Le fontane e i lavatoi in lastre di pietra di formazione tradizionale o di tipo veneto sono soggetti al restauro, consolidamento e valorizzazione.
- Le fontane e i lavatoi di recente fattura in conglomerato cementizio possono essere demoliti e ricostruiti conservando l'attuale posizione. Nel caso di ricostruzione ci si dovrà attenere alle tipologie tradizionali.
- 4.2 Manufatti di origine storica sono quei manufatti (archi, portali, capitelli, canali in pietra, recinzioni in pietra, terrazzamenti, ecc.) giudicati di interesse storico-culturale, in quanto testimoni delle tradizioni e dei costumi locali; sono soggetti a restauro.
5. ILLUMINAZIONE
- 5.1 Negli spazi privati di pertinenza degli edifici vanno usati elementi consoni al contesto di altezza modesta (max 4 ml).
- 5.2 Occorre privilegiare i corpi illuminanti che riducano il più possibile l'inquinamento luminoso.
6. ALTRI ELEMENTI PUNTUALI
- 6.1 panchine, cestini,...:dovrà essere studiata attentamente la collocazione , mentre forme, colori e materiali dovranno essere improntati alla tradizione, e alla sobrietà.
- 6.2 cabine o punti telefonici: compatibilmente con la loro funzione dovranno essere collocati al di fuori degli ambiti più pregiati, defilati e caratterizzati dal disegno meno appariscente possibile.
- 6.3 cassonetti per rifiuti: ove possibile dovranno essere in luoghi defilati e mascherati con i modi ormai noti (all' interno di volumi esistenti, in spazi circondati da staccionate o graticci lignei o da muretti o da siepi sempreverdi,...). Se necessariamente in vista possono essere abbelliti con disegni e decorazioni vivaci
- 6.4 bomboloni per gas: dovranno essere sempre interrati secondo le norme vigenti.

Art. 13 - Progetti di riqualificazione urbana

1. L'Amministrazione Comunale potrà provvedere all'esecuzione di progetti di riqualificazione urbana che potranno riguardare sia zone omogenee (una piazza, una strada) sia settori specifici di arredo urbano (illuminazione, pavimentazioni, verde, ...).
2. Ogni progetto sarà costituito dai seguenti elaborati:
 - a) stato attuale: rilievo dei fronti degli edifici con l'indicazione del degrado, di eventuali superfetazioni, di elementi deturpanti e di tutti gli elementi storici esistenti;

- b) stato di progetto: gli interventi previsti sui vari prospetti, rifacendosi alla tradizione locale per i materiali, gli intonaci, i colori, i particolari costruttivi, eliminando gli elementi degradanti e valorizzando gli elementi caratterizzanti; indicazioni in pianta delle sistemazioni esterne, delle opere di arredo urbano e delle eventuali aree private da acquisire alla proprietà privata.
 - c) relazione tecnica, con esauriente documentazione fotografica a colori, contenente i criteri progettuali e l'analisi dell'intervento anche in relazione al processo storico di formazione dei manufatti;
 - d) relazione economica con indicati i modi ed i tempi di attuazione nonché gli interventi di incentivazione a favore dei privati da parte degli enti pubblici;
3. Trascorsi i termini, contenuti nella relazione di cui al precedente punto *d*), il Comune potrà provvedere direttamente all'esecuzione delle opere non realizzate imputandone la spesa ai proprietari interessati.

Art. 14 - Indirizzi per il corretto inserimento ambientale degli interventi di infrastrutturazione e di difesa del suolo

1. Ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va progettata ed eseguita in modo da minimizzare l'impatto paesistico e ambientale.
La Commissione Edilizia Comunale sarà particolarmente attenta agli interventi nelle aree fragili di cui al successivo art. 22.
2. In generale, tutte le infrastrutture devono risultare eseguite con tecniche e materiali tradizionali (pietra per le murature, legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc.).
3. Nell'esecuzione di opere stradali vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a. strade classificate, evidenziate nella cartografia: i nuovi percorsi e la trasformazione dei tracciati esistenti vanno eseguiti con particolare attenzione all'inserimento ambientale curando la tipologia dei manufatti, delle opere d'arte e la sistemazione dell'arredo. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistemati, inerbiti e piantumati.
 - b. strade non classificate dal PRG, non evidenziate in cartografia perchè minori (piste ciclabili, strade campestri, pascolive, boschive o di montagna): i tracciati e le pendenze devono sempre adeguarsi strettamente alla morfologia dei luoghi, rispettando la panoramicità dei versanti.
Sbancamenti e riporti vanno ridotti al minimo e accuratamente rinverditi o rifiniti con muri in pietrame. È esclusa l'esecuzione di opere d'arte massicce e vistose. I muri di sostegno non dovrebbero superare m. 1,50, ricorrendo a terrazzamenti o a scarpate inerbite nel caso di altezze superiori.
Nei pascoli e nelle aree agricole le eventuali strade minori devono essere ai margini dei fondi, con tracciati non disposti secondo andamenti rigidi (rettilinei, livellette che non si adagiano al terreno) per evitare rotture nel quadro paesistico e visibili opere d'arte.
4. Gli impianti tecnologici quali cabine elettriche, centrali di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc. devono essere particolarmente attenti all'inserimento nei diversi contesti paesistici, adottando criteri

di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse.

5. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i cui caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni per inserirsi nell' ambiente nel modo più armonioso possibile.
6. Le linee elettriche fino a 20.000V. e le linee telefoniche vanno di norma interrate.

TITOLO II - SISTEMA AMBIENTALE: VINCOLI E CAUTELE SPECIALI

Art. 15 – Aree soggette a vincoli specifici

1. Il P.U.P. ed il P.R.G. hanno posto su alcune aree del territorio comunale dei vincoli finalizzati alla salvaguardia dai manufatti ed i siti di maggior pregio culturale ed ambientale o alla tutela degli insediamenti dai disagi prodotti da infrastrutture, impianti e situazioni geologiche. Per quanto riguarda le Invarianti, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 8 delle Norme di attuazione del P.U.P.
2. Questi vincoli si sovrappongono alle norme relative alla destinazione di zona, che il P.R.G. ha attribuito a tutte le aree del territorio comunale. Ogni intervento deve pertanto essere conforme ad entrambe le prescrizioni.
3. Le aree soggette a vincoli specifici sono le:
 - aree di tutela ambientale;
 - norme di carattere geologico-geotecnico; risorse idriche e difesa del suolo;
 - manufatti e siti di rilevanza culturale;
 - zone della Rete Natura 2000;
 - aree a parco naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino
 - aree di protezione: riserve locali ed elementi naturalistici;
 - aree archeologiche;
 - aree fragili;
 - parco fluviale del torrente Cismon.

Art. 15 bis – Aree di tutela ambientale

1. Sono aree di tutela ambientale quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per loro valori di civiltà.
2. Le aree di tutela ambientale sono state riprese dalla cartografia in scala 1:25.000 del Sistema ambientale del PUP e riportate, in scala conforme, nella cartografia di PRG. (TAV. SA1 e Tav. SA2). Le aree non soggette a tutela, complementari a quelle di tutela, sono cartografate con particolare grafia (sfondo omogeneo color grigio).
3. Nelle aree predette la funzione di tutela del paesaggio, disciplinata dalla legge urbanistica, è esercitata in conformità con la carta del paesaggio, come eventualmente approfondita e interpretata dai piani territoriali delle comunità, con le linee guida per la pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 delle Norme di attuazione del PUP, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 48 delle stesse Norme di attuazione del PUP, ovvero, in quanto compatibili, in conformità ai criteri per la

tutela del paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del P.U.P. approvato con L.P. n.26 del 1987 (appendici volume 2 dd. 24 febbraio 1987).

Art. 16 - Carta di sintesi geologica del PUP - Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva. Aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico. Aree senza penalità geologiche. Carta delle Risorse Idriche -Tutela assoluta di pozzi e sorgenti, zona di rispetto idrogeologico e zona di protezione. Piano Generale delle Acque Pubbliche (PGUAP).

1. Si rinvia alle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (L.P. 27 maggio 2008, n. 5) e all'approvazione della carta di sintesi geologica (ottavo aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1813 dd. 27 ottobre 2014), nonché all'approvazione della Carta delle Risorse Idriche (terzo aggiornamento della Carta delle Risorse Idriche approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1941 dd. 12 ottobre 2018).
2. La Carta di Sintesi Geologica, di cui al comma 1, fatte salve le previsioni vigenti o adottate che determinano un livello di rischio R3 o R4, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto del PRG
3. Nelle aree con penalità medie della Carta di Sintesi della Pericolosità gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 16 delle N.d'A. del PUP sono ammessi a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli stessi.
4. In riferimento alle aree di protezione di pozzi e sorgenti, si rinvia ai contenuti della Carta delle risorse idriche, di cui al comma 1.
5. Per quanto non disposto nelle presenti norme di attuazione, si fa rinvio alle norme di attuazione del PGUAP.

Art. 17 – Manufatti e siti di rilevanza culturale

1. Sono indicati in cartografia con apposito simbolo i beni sottoposti a tutela storico – artistica ai sensi del D.L. 22.01. 2004 n. 42 e s.m. “Codice dei beni culturali”; il relativo elenco è riportato in Relazione nell'Allegato E. Se ricadenti all'interno dei centri storici, il tipo di vincolo è annotato sulla relativa scheda.

Per ogni intervento si rinvia alla specifica disciplina.

Art. 18 – Zone della Rete Natura 2000 – ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e ZPS (Zone di Protezione Speciale).

1. In base alla Direttiva 92/43 CEE “Habitat” e alla Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli” relative alla Rete Natura 2000, sono individuate rispettivamente le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Nel territorio comunale del comune di Imer sono presenti due Zone speciali di conservazione ZSC (ex SIC), denominate Lagorai orientale - Cima Bocche IT3120168 (DM 24.05.2016) e Val Noana IT3120126 (DM 28.03.2014)(classificata anche Zona di protezione speciale ZPS). Delle due ZSC è cartografata la sola Val Noana IT3120126 in quanto la Lagorai orientale - Cima Bocche IT3120168 è interna al Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino.

Nel territorio comunale del comune di Imer sono presenti due Zone di protezione speciale ZPS, denominate Lagorai IT3120160 e Val Noana IT3120126, classificata quest’ultima anche Zona speciale di conservazione ZSC. Delle due ZPS è cartografata, solo come ZSC in quanto coincidente con la ZPS, la sola Val Noana IT3120126 in quanto la Lagorai IT3120160 è interna al Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino.

2. Le zone della Rete Natura 2000 fanno riferimento alla normativa provinciale rappresentata dalla L.P. n.11/2007 e dal DPP 3 novembre 2008, n. 50-157/leg che regola le aree protette provinciali.

Qualsiasi piano, all’interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere una incidenza significativa, sulle aree Natura 2000 ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall’art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con DGP n.1660 dd. 3/08/12 non si applicano le disposizioni del comma 2. L’entrata in vigore dell’ultimo capoverso è regolata da apposita Deliberazione della Giunta provinciale.

In merito alle misure di conservazione si fa riferimento:

- a) per le ZSC – Zone speciali di conservazione alla deliberazione D.G.P. n.632 dd. 12/04/2013 per la Val Noana e alla D.G.P. n.29 dd. 22/01/2016 per la Lagorai orientale-Cima Bocche.;
 - b) per le ZPS – Zone di protezione speciale alla D.G.P. n.2279 dd. 27/10/2006.
3. Di seguito sono elencate e descritte le ZSC e le ZPS della Rete Natura 2000

ZSC - Lagorai orientale - Cima Bocche IT3120168 (Sito parzialmente nel comune di Imer)

Classico ambiente alpino su silice, in generale poco antropizzato e sostanzialmente integro. A ciò si aggiunge un buon contingente di rarità floristiche. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Elevati pregi legati alla spiccata naturalità della maggior parte dei settori

della zona, a tutt'oggi assai poco antropizzata, se si escludono alcune zone interessate da impianti di tipo sciistico. Notevole il numero di rarità floristiche e di paesaggi vegetali "classici" dell'ambiente alpino su substrato siliceo. Presenza di invertebrati indicatori di boschi con buone caratteristiche di naturalità.

ZSC/ZPS – Val Noana IT3120126 (Sito parzialmente nel comune di Imer)

Area a notevole grado di naturalità, pochissimo antropizzata (è attraversata solo un sentiero poco battuto) e ricca di specie endemiche, di specie al limite occidentale del loro areale e di altre rarità floristiche. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi.

ZPS - Lagorai IT3120160 (Sito parzialmente nel comune di Imer)

Ambiente ad elevata naturalità. Include foreste, praterie montane, ambienti rocciosi d'alta quota e varie tipologie di zone umide. Sono presenti notevoli rarità floristiche ed endemismi cui si somma la presenza di aspetti vegetazionali di eccezionale pregio (ad es. la comunità delle sorgenti glaciali su detrito dolomitico raggiunge qui l'estremo limite sud-orientale del suo areale alpino). Sono stati censiti in quest'area ben 35 habitat di interesse comunitario (su 57 reperiti nell'intera provincia). Nel Vanoi e in Val Campelle sono presenti foreste di abete bianco, di notevole interesse, essendo la specie in regresso sull'arco alpino. Il sito è di rilevante interesse per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Tra le specie faunistiche presenti troviamo il camoscio, il Capriolo, la Marmotta, la Lepre variabile, la Volpe, Martora, Ermellino. Tra gli uccelli, notevole la ricchezza in galliformi: Gallo cedrone, Gallo Forcello, Pernice bianca, Francolino, Coturnice. L'aquila reale è nidificante, accidentale il Gipeto. Buona la presenza di rapaci diurni e notturni. Da notare la presenza di specie al margine occidentale del loro areale come il picchio tridattilo e la salamandra nera. Presenza di invertebrati compresi nell'allegato II, indicatori di boschi con elevato grado di naturalità.

Art. 19 - Parco Naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino

1. Ai sensi dell'art. 26 delle Norme del PUP, sono indicate le aree assegnate al Parco di Paneveggio - Pale di S. Martino. Tali aree sono regolamentate dal "Piano del Parco" (vedi art. 2.6 delle presenti norme). All'interno del Parco di Paneveggio – Pale di S. Martino sono presenti aree indicate dal PUP quali foreste demaniali.
2. Le aree individuate dal P.U.P., riportate sulla cartografia del P.R.G., sono destinate alla salvaguardia di quei territori che, per le rilevanti caratteristiche naturali, meritano di essere conservati allo stato originario, per la ricerca scientifica, per l'educazione naturalistica e per la ricreazione nelle forme compatibili con la salvaguardia delle aree.
3. Il Piano del Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino disciplina il territorio e tutto il patrimonio edilizio esistente all'interno del perimetro del parco, sia sotto il profilo descrittivo cartografico che normativo. All'interno di queste aree sono ammessi solo gli interventi consentiti dal Piano del Parco, nel rispetto delle presenti Norme di Attuazione.

In caso di divergenza fra le due norme prevalgono quelle del Parco.

4. Il territorio del Parco Naturale di Paneveggio-Pale di S. Martino è assoggettato alle disposizioni di coordinamento di cui all'art. 41 della L.P. n. 15/2015.
5. Si fa in ogni caso riferimento a quanto introdotto dalla L.P. n. 11/2007.
6. Esternamente al perimetro del Parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino, ma con appartenenza al gruppo Dolomiti Unesco Pale di San Martino – San Lucano, in corrispondenza della Zona speciale di conservazione ZSC, denominata Val Noana IT3120126, è indicata con apposita simbologia l'area perimetrata riferita all'ambito montano dei Beni del patrimonio dolomitico.

Art. 20 - Riserve locali - RL

1. La riserva locale presente nel Comune di Imer è rappresentata dalla:

RL – Riserva locale Masi di Imer (individuata a titolo ricognitivo nella tavola delle reti ecologiche e ambientali del PUP attualmente vigente ai sensi della Legge provinciale 27 Maggio 2008, n. 5.), individuata cartograficamente con cartiglio RL e località di riferimento “*Masi di Imer*”

2. Per le riserve locali si fa riferimento alle norme di tutela e ai principi di salvaguardia della L.P. n.11/07 (art.34 e art. 45) nonché ai contenuti nell'art. 46, comma 5, della stessa legge e le attività consentite devono comunque garantire il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche peculiari delle aree protette.

In particolare, si prevede:

- a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
 - b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
 - c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente concesse.
3. Nelle riserve naturali sono consentite soltanto le opere necessarie al recupero e alla valorizzazione dei siti, nonché quelle necessarie per il godimento collettivo degli stessi. È pertanto vietata qualsiasi opera che modifichi o alteri gli elementi naturalistici che caratterizzano i siti, compresi i movimenti di terra. Sulle superfici coltivate esistenti è ammessa l'attività agricola.

Sugli edifici esistenti, esclusi quelli nelle aree di interesse pubblico, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione senza ampliamento di volume. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso se non per la realizzazione di strutture finalizzate al miglioramento della del godimento/fruizione collettiva dei siti. Non è ammessa la ricostruzione dopo la demolizione.

Art. 21 – Aree a tutela di beni archeologici e storico architettonici**1. – Aree a tutela di beni archeologici**

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. - Aree di tutela 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. - Aree di tutela 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.(area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. “Legge provinciale per il governo del territorio”, che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. - Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni

previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della L.P. 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

4. - Aree di tutela archeologica non contestualizzabili puntualmente

Per quanto riguarda queste zone soggette a Tutela 03, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la SBC-UBA, venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe. A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.

Comune catastale	Aree soggette a tutela archeologica	Codice Tutela archeologica
Imer	Zona mineraria	T02
Imer	Chiesa di San Silvestro	T02
Imer	Chiesa dei ss. Pietro e Paolo	T02

2. – Aree a tutela di beni storici ed architettonici

1. Devono considerarsi aree di protezione dei beni storici anche i siti vincolati direttamente e indirettamente ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

All'interno di esse è vietata ogni nuova edificazione, ivi comprese quelle interrato.

Sui fabbricati esistenti e relative pertinenze sono ammessi gli interventi previsti dalle norme relative alla destinazione di zona e dalle schede.

Ai sensi della normativa vigente, si richiama la prevalenza dei vincoli indiretti rispetto alle previsioni del P.R.G.

2. Per aiutare ad individuare correttamente le fattispecie dei beni vincolati ai sensi del citato decreto, si ricorda che - oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C relativo alle particelle edificiali e fondiari vincolate - vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalgono a più di settant'anni, di proprietà di Enti, o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro. Fintantoché non viene esperita detta verifica, il bene si intende vincolato e qualsiasi intervento su di esso deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza. A medesima procedura vanno sottoposte anche

le malghe, gli edifici o i manufatti storici censiti nel P.E.M., qualora siano od insistano su terreno di proprietà pubblica. Si ricorda altresì che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche “le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”.

3. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. A questa categoria appartengono tutti quegli elementi sparsi sul territorio che possiedono le caratteristiche richiamate, a prescindere dal fatto di essere evidenziate o meno nelle tavole della cartografia di piano. L'art. 50 del Decreto, in particolare, stabilisce che è necessaria la specifica autorizzazione del Soprintendente nel caso di spostamento del bene dalla sua collocazione originaria, ma non già quando su di esso si operi un intervento di restauro. Sempre all'art. 11 del Decreto fanno riferimento i beni descritti agli art. 11 – Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici, 12 – Elementi di arredo urbano, punto 4. Fontane e lavatoi e manufatti di origine storica e 36 – Manufatti accessori delle norme di piano.

Soprintendenza Codice N.	Manufatti e siti di rilevanza culturale soggetti a vincolo diretto (areolari)
1	Chiesa dei ss. Pietro e Paolo Apostoli
2	Edicola del Salesà
3	Chiesa di S. Silvestro
4	Cimitero

Art. 22 - Aree fragili

1. Aree fragili

Sono definite aree fragili quelle che - per la loro particolare delicatezza o rilevanza sotto i profili ecologico, geologico, idrologico, climatico e naturalistico e per la loro funzione paesaggistica - richiedono una tutela ambientale e un controllo edilizio ed urbanistico specialmente attenti. In queste aree, riportate in cartografia o definite come ai seguenti commi **2, 3, 4 e 5**, ogni intervento infrastrutturale o edilizio deve essere preceduto da uno studio dettagliato che dimostri l'indispensabilità dell'intervento, la mancanza di alternative e di effetti negativi nei riguardi dei valori tutelati, generati dalle opere da eseguire per la realizzazione degli interventi stessi, dalla presenza dei manufatti realizzati e dall'esercizio delle funzioni cui essi sono destinati.

Sono aree fragili:

- gli ambienti d'alta montagna;

- le fasce di protezione ambientale dei corsi d' acqua e dei laghi.

In riferimento alle aree di protezione di pozzi e sorgenti, si rinvia ai contenuti della Carta delle risorse idriche, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2248 del 5 settembre 2008, ai sensi dell'art. 21 del P.U.P.

Ai fini degli interventi infrastrutturali, sono aree fragili anche quelle dove vige la tutela ambientale normata dall' art. 15 e l'intero territorio compreso nel Parco Naturale delle Pale di S. Martino e di Paneveggio di cui all' art. 19.

2. Ambienti di alta montagna

Sono tutte le parti del territorio situate al di sopra dei m 1600 s.l.m. In queste aree sono vietate nuove costruzioni, se non previste espressamente dal PRG, o se non ricadono nelle aree di cui agli articoli 50 e 51 delle presenti norme, se non riguardano strutture strettamente necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e la ricerca scientifica. Sono ammessi solo interventi di conservazione e ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, per assicurare la loro funzionalità e per il perfezionamento tecnico delle strutture; per le malghe dismesse è possibile la trasformazione in punti di ristorazione in quota.

L' incremento degli accessi e dei volumi non deve comportare aumenti di inquinamento, di rumori, di presenze, né conseguenze per clima, fauna, flora, idrologia ...

È comunque vietato costruire nuovi impianti sciistici di qualsiasi genere, se non dove e come previsto dal PRG.

L' eventuale miglioramento della viabilità veicolare minore esistente è ammesso ma senza realizzare nuovi tracciati, salvo che non si tratti di modifiche locali modestissime. La costruzione di nuovi percorsi sci-escursionistici, dotati di opportuna segnaletica e attrezzati, è consentita solo nel rispetto del massimo carico antropico ammissibile di cui sopra e dell'inserimento nel quadro ambientale.

È vietato costruire linee elettriche, opere di presa, acquedotti e altre infrastrutture, salvo laddove previsto dal PRG o per motivi ineludibili di servizio dei fabbricati e degli impianti ammessi. Queste infrastrutture devono comunque inserirsi correttamente nell' ambiente e in genere non devono comportare manufatti emergenti dal livello del suolo.

3. Aree di protezione dei corsi d'acqua

- 3.1. Sono aree poste a tutela dei corsi d'acqua del demanio provinciale, al fine di consentirne la sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, come previsto dalle specifiche norme che regolano la materia. L'integrità delle aree poste lungo le rive dei corsi d'acqua è tutelata ai fini di conservazione ambientale e di utilizzazione sociale. Il P.R.G. riporta con apposita simbologia la delimitazione dei corsi d'acqua. Per quelli eventualmente non indicati in cartografia o ricadenti in tratti coperti è comunque d'obbligo il rispetto della presente normativa.
- 3.2. Per i corsi d'acqua appartenenti al demanio provinciale la proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, nonché tutti i manufatti costituenti opere idrauliche dove la proprietà demaniale coincide con l'area da essi effettivamente occupata, ivi compresi i

terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza. Le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali, mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto ed il miglior inserimento ambientale.

- 3.3. Con riferimento ai corsi d'acqua si fa riferimento alle seguenti indicazioni generali:
- a) Gli interventi che ricadono all'interno della fascia di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque pubbliche (10 m. di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale, debbono sottostare al dettato della L.P. n.18 dd.8.07.1976 e s.m. “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali” e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio Bacini Montani, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.
 - b) Gli edifici esistenti ricompresi nella fascia dei 10 m. possono essere ampliati del 10% del volume esistente al fine esclusivo di garantirne la funzionalità ove una perizia geologico - geotecnica lo consenta.
 - c) Inoltre gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 11/2007 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette” e degli articoli 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP.
 - d) Gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”.
 - e) Le aree a verde privato (art.39.1) che ricadono in aree di protezione dei corsi d'acqua sono cartografate subordinatamente alla loro non edificabilità.
 - f) Lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.
 - g) Ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Bacini montani della Provincia.
- 3.4. La destinazione d'uso degli edifici esistenti è quella determinata dalle singole norme di zona.
- 3.5. Nelle fasce di protezione oltre a quanto previsto dai commi precedenti, sono vietate le discariche, i depositi di materiali, la pubblicità commerciale.
- 3.6. Eventuali interventi edilizi ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la specificità morfologica e vegetazionale del sito, limitando le volumetrie e l'impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati (preferibilmente tradizionali). In particolare andrà assicurata la conservazione della vegetazione e degli habitat naturali che garantiscono il mantenimento della funzionalità fluviale ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

- 3.7. Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili, mentre l'arredo esterno, le recinzioni e l'illuminazione dovranno essere improntati alla massima semplicità, recuperando la tipologia costruttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose.

4. Ambiti fluviali

- 4.1. Le aree di protezione fluviale vengono individuate con i criteri che caratterizzano gli ambiti fluviali di interesse ecologico e gli ambiti fluviali di interesse paesaggistico. Gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle Norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle Norme di attuazione del PUP), sono individuati nella cartografia del PRG, come previsto dall'art. 48, comma 10, delle Norme di attuazione del PUP.

In particolare nella cartografia del PRG sono riportati con particolare grafia gli ambiti fluviali ecologici con valenza elevata e mediocre. Per le suddette aree valgono le prescrizioni di cui alla Parte VI.2 e VI.4 del PGUAP.

Inoltre nella cartografia del PRG (tavole del Sistema ambientale) sono riportate le aree di protezione fluviale di interesse paesaggistico. Per le suddette aree valgono le prescrizioni e i criteri di cui alla Parte VI.3 e VI.4 del PGUAP.

- 4.2. In generale per tutte le aree agricole site in prossimità e/o adiacenza di corsi d'acqua, va salvaguardato il rispetto di quanto previsto dalla d.G.P. n. 5460/1987 "L.P. 27 febbraio 1986, n. 4: Adozione del Piano provinciale di risanamento delle acque", che riporta specifiche disposizioni in merito allo smaltimento dei liquami sul suolo agricolo. Si fa presente che l'art. 30 del Piano provinciale di risanamento delle acque prevede, in particolare, il divieto di utilizzazione dei fertilizzanti organici - di cui all'art. 29 del Piano stesso - per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido. In linea generale, è necessario aver presente tutti i divieti imposti dal citato art. 30 del Piano provinciale di risanamento delle acque ed osservare le disposizioni di pratica agricola per la limitazione dell'inquinamento dettate dal nuovo Piano di tutela delle acque, approvato con d.G.P. n. 233 di data 16 febbraio 2015. Inoltre, è necessario mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri, laddove presente, evitando pertanto interventi che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua.
- 4.3. Lungo i corsi d'acqua evidenziati con apposita grafia ulteriori fasce di protezione ambientale si estendono al di fuori delle urbanizzazioni fino a 30 m di distanza da ciascuna riva, o unghia esterna dell'argine. In queste aree sono vietate tutte le opere di copertura, di intubazione, di interrimento, di canalizzazione e di derivazione di acque, di costruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, che non siano strettamente finalizzate alla regimazione dei fiumi e dei torrenti in questione o al loro impiego per fini produttivi e potabili. È altresì vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal PRG; quelle esistenti e non conformi al PRG vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.

Gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche.

Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostruendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.

Gli impianti di piscicoltura possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalla vista principale. I relativi bacini vanno mascherati con alberature ed essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche (I).

Sono vietate strade veicolari e parcheggi se non dove indicato dal PRG. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio. La pubblicità commerciale è vietata. Il quadro naturalistico esistente nelle fasce di protezione ambientale va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi di Piano e ricostituito nei suoi connotati originali laddove risulti alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati, ovvero di recupero ambientale, si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza a:

- mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;
- ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali;
- assicurare le rive al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, eventualmente da recuperare, escludendo l'apertura di accessi nuovi in località inaccessibili.

5. Aree di protezione dei laghi

5.1 Le adiacenze dei **laghi**, evidenziati in cartografia, sono inedificabili, ai sensi delle leggi vigenti.

5.2. Ulteriori fasce di protezione dei laghi sono indicate nella cartografia in quanto sono aree fragili, nelle quali sono consentiti interventi edilizi ed urbanistici solo per funzioni di pubblico interesse con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee.

Gli edifici esistenti aventi utilizzazione diversa possono essere recuperati e, se necessario per garantirne la funzionalità, ampliati al max del 20% rispetto al volume esistente all'entrata in vigore delle presenti norme e/o eventualmente accorpati.

5.3. È vietato procedere ad escavazioni sopra e sotto il livello dell'acqua e all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interrimento o derivazioni dei corsi d'acqua e degli specchi d'acqua naturali o alterare l'assetto dei loro habitat faunistici e vegetazionali. Il quadro naturalistico e paesistico esistente va conservato ovvero ricostruito nei suoi connotati originali, qualora risulti degradato o alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. Nelle fasce di protezione dei laghi artificiali inoltre vanno costituiti habitat floristici e faunistici omogenei, congruenti

con quelli circostanti sia pure nel nuovo contesto ambientale. Sono vietati le nuove strade veicolari, i parcheggi, l'accesso di mezzi motorizzati non di servizio, le nuove recinzioni, la pubblicità commerciale. L'accessibilità pubblica alle rive dei laghi può essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.

Art. 22 bis –Parco fluviale del torrente Cismon

1. Lungo il corso del torrente Cismon sono evidenziate in cartografia le fasce di protezione corrispondenti agli ambiti fluviali di interesse paesaggistico. In queste aree, oltre a quanto stabilito dal precedente art. 22, commi 3 e 4, valgono le seguenti prescrizioni:
 - nelle “aree agricole” non è possibile nessuna nuova edificazione salvo quella prevista al comma 7 dell’art.47;
 - sugli edifici esistenti in “area agricola” sono possibili gli interventi previsti dall’art. 47;
 - non è possibile effettuare bonifiche né accumuli di materiale permanenti;
 - deve essere prevista la rinaturalizzazione del rio Madonna fino al collegamento con il biotopo comunale;
 - devono essere salvaguardate le aree di bosco ripariale esistente.
2. Qualsiasi intervento in queste aree dovrà sottostare ai seguenti criteri di continuità, naturalità e fruibilità di cui alla Parte VI.3 del PGUAP.

TITOLO III - SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 23 – Zone territoriali omogenee

1. Le zonizzazioni previste dal P.R.G. e relativo schema di equiparazione con le destinazioni insediative previste dal D.M. n. 1444, di data 2 aprile 1968.

Zone di conservazione - A

- Centri storici, i nuclei sparsi e gli edifici storici isolati (da art. 24 a art. 38);
- Manufatti e siti di rilevanza culturale (art. 17)
- Aree di tutela archeologica (art. 21)
- Patrimonio edilizio tradizionale montano (PEM) (art.48)

Zone residenziali – B e C - gli insediamenti di edilizia mista (art. 39);

- B1 – Insediamenti di edilizia misti compatti (con presenza di edifici A alberghieri)
- B1 – Insediamenti di edilizia misti radi saturi (SAT località Scarena)
- C1 - Insediamenti di edilizia misti radi (con presenza di edifici A alberghieri)

Zone produttive - D

- P e P|PR - Aree produttive del settore secondario di livello provinciale (art. 40.1);
- L - Aree produttive del settore secondario di livello locale (art. 40.2);
- N – Aree commerciali (art. 40.3);
- M – Aree multifunzionali (art. 40.4);
- Z – Aree per attività zootecniche (art. 41)

Zone destinate ad usi agricoli - E

- Aree agricole (art. 47);
- Aree a bosco (art. 49)
- Aree a pascolo (art. 50)
- Aree ad elevata integrità (art.51)

Zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale - F

Aree per attrezzature e servizi (art. 42);
Spazi pubblici (art. 43);
Parcheggi (art. 44);
Campeggi (art. 45);
Cave, le discariche e i depuratori (art. 46);
Aree per la gestione dei rifiuti urbani (46bis)
Strade e gallerie (54)

Zone di rispetto - G (non previste dal d.m. n. 1444/1968 ma presenti nel PRG e riconducibili alle zone F)

Aree di rispetto (art. 52);
Aree di recupero ambientale (art. 53);

Zone - H (non previste dal d.m. n. 1444/1968 ma presenti nel PRG e riconducibili alle zone B o C)

Verde privato (art. 39.1);

Aree soggette a vincoli specifici (art. 15)

Aree a parco naturale di Paneveggio – Pale di San Martino (art. 19)
Zone della Rete Natura 2000 – ZSC e ZPS (art. 18)
Aree di tutela ambientale (art. 15 bis)
Aree di protezione dei laghi (art. 22, c.5)
Riserve Locali RL – Biotopi di interesse comunale (art. 20)

2. I parametri edificatori sono stabiliti per ciascun tipo di insediamento e fabbricato ammesso.
3. Nell'ambito degli insediamenti storici non si utilizzano indici in quanto le cartografie del Piano stesso contengono le previsioni necessarie per nuovi interventi.

Per quanto riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione e di razionalizzazione del volume degli edifici vale quanto specificato in cartografia e nei successivi articoli delle presenti norme.

CAPO II - I CENTRI STORICI

Sezione I – Zone A

Art. 24 - Generalità

1. Nelle aree perimetrare come centri storici (1) e per gli edifici e manufatti storici isolati individuati in cartografia vigono le prescrizioni del presente articolo e degli articoli seguenti dal 25 al 38.

2. Ogni edificio compreso nei centri storici, nei nuclei sparsi o individuato come edificio o manufatto isolato ha una scheda di riferimento sulla quale è indicata la categoria d' intervento che gli è stata attribuita. La categoria d' intervento è indicata anche sulla TAV. CS1

Su ciascun edificio schedato sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, come definiti dai successivi art. 27 e 28, e gli interventi previsti dalla rispettiva categoria d' intervento, così come definita rispettivamente dagli art. 29 (Restauro), art. 30 (Risanamento conservativo), art. 31 (Ristrutturazione edilizia), art. 32 (Demolizione) e art. 33. (Demolizione-ricostruzione).

Nel caso di discordanza tra queste definizioni e quelle contenute nel Regolamento Edilizio, prevalgono le prime.

3. Ai fini dell'applicazione delle categorie d'intervento si fa comunque riferimento all'art. 77 della L.P. n.15/2015 e ss.mm.

4. Si considerano in ogni caso da eseguire con priorità, gli interventi destinati all'adeguamento igienico e tecnologico, al consolidamento statico dei manufatti, al ripristino e riqualificazione formale dei fronti, alla sistemazione delle aree nude e senza destinazione specifica.

5. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico, nonché per la risoluzione di particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici.

6. La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione.

7. Gli interventi nei centri storici dovranno fare sempre riferimento agli schemi tipologici allegati (schede 3)

1 Nel caso di discordanza tra perimetri indicati sulle Tavole P3...e perimetri indicati nell' ALLEGATO A CENTRI STORICI prevalgono i primi.

Nel caso di discordanza tra edifici indicati sulle Tavole P3... e edifici indicati nell' ALLEGATO A CENTRI STORICI prevalgono i secondi.

8. Sarà posta cura particolare nella creazione di nuovi impianti tecnologici o nella loro sostituzione integrale, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, e comunque in tutte le parti idonee al funzionamento di detti impianti. Tali interventi saranno, se necessario, oggetto di un unico progetto di massima allegato al progetto di recupero includente l'intera unità edilizia, al fine di coordinare gli interventi ed individuare quelli da sottoporre a permesso di costruire.
9. In caso di fronti prospicienti vie o spazi aperti al transito pubblico, è ammessa la sopraelevazione delle murature, a filo strada se prevista puntualmente sulla scheda.
10. In riferimento alle distanze relative agli interventi nei centri storici si richiama quanto previsto all'art. 5 ter di cui all'Allegato 2 "Disposizioni provinciali in materia di distanze" del DGP n. 2023 dd 3/09/ 2010 e ss.mm.. Per quanto non espressamente stabilito dalla suddetta deliberazione e dal suo allegato si farà in ogni caso riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 25 - Unità minima di progetto.

1. Si considera unità minima di progetto l'appartamento, l'edificio o l'insieme di edifici e i relativi spazi di pertinenza che devono essere sottoposti a progettazione esecutiva unitaria.
2. L' edificio, in tutte le presenti norme, è il volume architettonico definibile come elemento unitario e compiuto, prescindendo dalla proprietà, dalle destinazioni d' uso e dalla distribuzione interna. L' edificio è quello risultante dalla schedatura ed è contrassegnato da un numero.
3. L' unità minima di progetto coincide:
 - con l'appartamento, negozio, laboratorio, edificio accessorio nelle loro molteplici forme (piano intero, duplex, parte di piano ...) per gli interventi relativi all' interno dell'edificio e per quelli di manutenzione ordinaria;
 - con l'edificio e il suo spazio di pertinenza per qualsiasi altro tipo di intervento ed in particolare per tutti gli interventi relativi all' esterno. Solo in casi eccezionali, per tali interventi, si potrà far coincidere l'unità minima di progetto con una parte di edificio purché tale parte possa essere considerata un insieme unitario e compiuto (es.: solo una facciata di un edificio o una parte di essa purché completa in senso verticale e chiaramente leggibile anche singolarmente).
 - con il perimetro dei piani attuativi a fini speciali, dei piani di recupero e dei comparti dal momento della loro approvazione.
4. La D.I.A. o il permesso di costruire dovranno concernere l'unità minima di progetto e l'esecuzione delle opere dovrà essere coordinata per l'intera unità minima di progetto.

In particolare, per interventi relativi ai prospetti esterni dell'edificio la progettazione dovrà essere unitaria e venire notificata a tutti i comproprietari. Essa, anche se di massima, sarà vincolante per tutte le porzioni dell'unità minima di progetto, nel caso sia sottoscritta ed accettata da tutti i comproprietari interessati (salvo comprovate e motivate difficoltà). In sede di progettazione esecutiva non sono ammesse varianti sostanziali che modifichino la progettazione d'insieme prevista dell'unità minima di

progetto. L'intervento edilizio diretto di attuazione del progetto unitario potrà avvenire anche per fasi successive.

Art. 26 - Definizione delle categorie d' intervento

1. Nei Centri Storici sono ammesse le seguenti categorie d' intervento:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro;
 - risanamento conservativo;
 - ristrutturazione edilizia;
 - demolizione;
 - demolizione-ricostruzione;
2. In casi particolari è ammessa la possibilità di sopraelevazione e/o di ampliamento secondo le modalità previste nell' art. 34.
3. Per la definizione delle categorie d'intervento si fa riferimento all'art. 77 della L.P. n.15/2015 e ss.mm., anche nel caso di interventi che non si configurino come interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 27 - Manutenzione ordinaria

1. Interventi di manutenzione ordinaria: la definizione di tale categoria di interventi è contenuta nell'art. 77, c.1, lett. a) della LP n. 15/ 2015 e ss.mm.

Art. 28 - Manutenzione straordinaria

1. Interventi di manutenzione straordinaria: la definizione di tale categoria di interventi è contenuta nell'art. 77, c.1, lett. b) della LP n. 15/ 2015 e ss.mm.

Art. 29 - Restauro

1. Interventi di restauro: la definizione di tale categoria di interventi è contenuta nell'art. 77, c.1, lett. c) della LP n. 15/ 2015 e ss.mm.

Art. 30 - Risanamento conservativo

1. Interventi di risanamento conservativo: la definizione di tale categoria di interventi è contenuta nell'art. 77, c.1, lett. d) della LP n. 15/ 2015 e ss.mm.

Art. 31 - Ristrutturazione edilizia

1. Interventi di ristrutturazione edilizia: la definizione di tale categoria di interventi è contenuta nell'art. 77, c.1, lett. e) della LP n. 15/ 2015 e ss.mm.

Art. 32 - Demolizione

1. Interventi di demolizione: la definizione di tale categoria di interventi è contenuta nell'art. 77, c.1, lett. f) della LP n. 15/ 2015 e ss.mm.
2. Il suolo risultante dalla demolizione deve essere mantenuto libero e viene regolamentato dagli art. 11-12.

Art. 33 - Demolizione-Ricostruzione

1. Sono interventi che rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 77, c.1, lett. e) della LP n. 15/ 2015 e ss.mm)
2. I progetti di ricostruzione dovranno sempre fare riferimento a quanto previsto dall' art.9 e ai caratteri urbanistici del luogo.
3. La ricostruzione può essere effettuata con un eventuale aumento di volume nella misura max del 30% e comunque nei limiti di cui all'art. 77, c.1, lett. e), num.3) della LP n. 15/ 2015 e ss.mm.
4. Gli edifici che attualmente sono destinati ad accessorio dell'abitazione (garage, deposito, legnaie, ...) o ad una funzione produttiva dovranno mantenere tale destinazione d' uso.
5. Le superfetazioni o eventuali corpi incongrui possono essere inglobate in una riprogettazione unitaria del fronte o dell'edificio cui si riferiscono.
6. In caso di edifici confinanti con strade e spazi pubblici la ricostruzione potrà essere arretrata, secondo le modalità valutate di volta in volta dalla Commissione Edilizia Comunale al fine di migliorare la fruibilità degli spazi ad uso pubblico. In tal caso è possibile il recupero totale del volume preesistente e l'eventuale ampliamento.

Art. 34 - Sopraelevazioni e ampliamenti

1. La sopraelevazione e l'ampliamento sono esclusi per gli edifici sottoposti a restauro.
2. La sopraelevazione, per recuperare spazi inutilizzati nei sottotetti, è possibile solo se prevista in modo puntuale dalla schedatura, dovrà avvenire senza alterare lo schema tipologico dell'edificio (schede 3) e fino al raggiungimento dell'altezza media ponderale minima prevista dal Regolamento Edilizio per l'abitabilità o secondo le eventuali altre indicazioni riportate sulla scheda.
3. Una sopraelevazione max di 30 cm., per la formazione del cordolo nel sottotetto, sarà sempre possibile, ad esclusione de gli edifici sottoposti a restauro, purché l'intervento sia unitario per tutto l'edificio.
4. L'ampliamento è possibile solo per gli edifici individuati puntualmente dalla schedatura, secondo le indicazioni riportate sulla scheda e attenendosi alle seguenti precisazioni:

- a: l'ampliamento percentuale massimo deve fare sempre riferimento al volume esistente all' entrata in vigore delle presenti norme;
 - b: l'ampliamento modulare (per modulo si intende la larghezza del foro più quella delle due porzioni di muratura comprese tra i due assi di simmetria ad esso adiacenti) deve fare riferimento agli schemi proposti (vedi schede 2 e 3) ed essere effettuato tramite aggiunta o completamento di uno o più moduli dell'edificio.
5. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni dovranno essere valutati di volta in volta, fare sempre riferimento agli schemi tipologici (schede 3) e agli attuali rapporti dimensionali dell'edificio, essere concessi per migliorare le condizioni di abitabilità (servizi igienici, scale,) o per recuperare a fini abitativi spazi che attualmente non lo sono, essere realizzati con forme, tecniche e materiali originari o tradizionali. Ampliamenti e sopraelevazioni hanno anche lo scopo di ripristinare tipologie tradizionali compromesse da interventi parziali e quindi di recuperare il paesaggio tradizionale.
 6. In tutti i casi la sopraelevazione o l'ampliamento potranno essere concessi una sola volta.

Art. 35 - Destinazioni d'uso

1. Sono considerate compatibili con la funzione attualmente presente, tutte le nuove destinazioni d'uso cui non consegua in alcun modo variazione distributiva, volumetrica, strutturale, altimetrica, anche interna, dell'unità immobiliare d'uso così come risultante anche dopo aver subito gli interventi consentiti dalla rispettiva categoria d'intervento.
2. A livello di piano terra e rialzato, la destinazione d'uso non residenziale è ammessa fino alla misura del 100% del volume.
3. È sempre ammesso il cambiamento di destinazione d'uso da altre funzioni a residenza (salvo che per i casi espressamente specificate nella schedatura degli edifici); in particolare è sempre ammessa la trasformazione d'uso dei sottotetti.
4. È da favorire, nello stesso edificio o nella stessa cortina edilizia, l'integrazione di destinazioni d'uso diverse (residenziale, artigianale, commerciale, di servizio...).
5. Non è possibile la trasformazione in residenza degli edifici accessori (legnaie, depositi, garage, barchi).
6. Sono consentite esclusivamente attività conformi alla vigente normativa in materia d'inquinamento sonoro, igienico, idrico, aereo, del suolo.
7. Per le finalità delle presenti Norme, si considerano assimilate alla residenza le destinazioni d'uso dipendenti da attività alberghiere, agrituristiche, di pensioni e analoghe.
8. La destinazione d'uso diversa da quella presente all'entrata in vigore del Piano per tutto l'edificio è comunque ammessa anche derogando a quanto sopra, in caso di interesse pubblico, quali quello sanitario, culturale, ricreativo, scolastico, e sociale in genere, in ottemperanza agli standard di legge.

9. Nel caso in cui l'edificio non sia destinato esclusivamente ad uso pubblico, si dovrà comunque rispettare la prescrizione di cui al precedente comma 5, relativamente alla quota privata.

Art. 36 - Manufatti accessori

1. I manufatti accessori storici sono i seguenti:
 - a) manufatti di distribuzione idrica: abbeveratoi, cisterne, pozzi, lavatoi, fontane, canali irrigui, rogge, dovranno essere, per quanto possibile, mantenuti o ripristinati, provvedendo alla loro riqualificazione formale ai sensi dell'art. 12.4 delle presenti Norme.
Tali interventi dovranno essere estesi agli spazi in relazione funzionale con il manufatto in questione.
 - b) manufatti legati alla viabilità: cippi, pietre miliari, ponti, scalinate, portali, muri, dovranno essere mantenuti o ripristinati.
Tali interventi dovranno essere estesi agli spazi in relazione funzionale con il manufatto in questione.
 - c) manufatti di carattere sacro: capitelli, croci, edicole, ecc..., dovranno essere mantenuti o ripristinati, valorizzando qualora possibile, anche un conveniente intorno del manufatto.
2. Tutti questi manufatti anche se non individuati in cartografia, dovranno essere prioritariamente conservati nella loro posizione e forma attuale pur con possibilità di leggere modifiche per esigenze inderogabili legate alla viabilità che non ammettano soluzioni alternative.
3. Tutti questi manufatti non cartografati dovranno essere, se interessati da opere, schedati (foto e ubicazione) aggiornando la cartografia di piano.

Art. 37 - Ruderi

1. Sono definiti edifici da recuperare quelli individuati catastalmente aventi elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca, e purché il recupero dell'edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale.
2. Si considerano invece ruderi i resti di fabbricati non aventi i requisiti specificati nella definizione di cui al comma 1.


Art. 38 - Rovine

1. Trattasi di parti residue di un volume edificato di antica origine i cui resti abbiano

una consistenza tale da non consentire l'individuazione sia della funzione sia dell'impianto volumetrico originari.

2. L'inconsistente significato storico-culturale ad essi attribuibile e la mancanza di certezze circa le funzioni e le dimensioni, determinano l'impossibilità di procedere ad alcun intervento edilizio.
3. È consentito comunque un recupero delle rovine che rappresentano testimonianza storico culturale ai soli fini di valorizzazione e salvaguardia di antiche testimonianze.

SCHEMA 2: AMPLIAMENTO MODULARE art. 34.4.b




Riferimento modulare
(muro + finestra +
muro) da riproporre
nell' ampliamento



SCHEDA 3: SCHEMI TIPOLOGICI

A1. EDIFICI RESIDENZIALI TRADIZIONALI

A1.1 ISOLATO



A1.2 A SCHIERA



A2.1 ISOLATO


A2.2 A SCHIERA

A2. EDIFICI RESIDENZIALI URBANI

SCHEDA 3: SCHEMI TIPOLOGICI

B. EDIFICI MISTI

C. EDIFICI RURALI



CAPO III - LE URBANIZZAZIONI

Sezione I – Zone residenziali B e C

Art. 39 - Insediamenti di edilizia mista

1. Gli insediamenti di edilizia mista sono di due tipi:
 - a. Insediamenti di edilizia mista compatti divisi in:
 - B1 - Aree residenziali di completamento
 - b. Insediamenti di edilizia mista radi divisi in:
 - B1 - Aree residenziali sature
 - B2 - Aree residenziali di completamento
 - C1 - Aree residenziali di nuova espansione

Gli insediamenti di edilizia mista sono tutti assegnati a funzioni abitative, ricettive, commerciali, turistiche, senza che siano prefissate le quote delle rispettive superfici o volumetriche.

- 2.1 Nelle aree per insediamenti di edilizia mista sono ammessi solo fabbricati di tipo residenziale, turistico e terziario.
- 2.2 Le aree residenziali o gli edifici vocati a prima casa vengono indicati in cartografia con particolare simbolo “*” ed articolo di riferimento.
- 2.3 Nelle aree residenziali di nuova espansione site in sinistra orografica del rivo di San Pietro la progettazione dovrà interpretare in modo appropriato i caratteri insediativi del luogo strutturati dal tessuto storico di Imer, dalla Chiesa e dal corso del torrente che ne lambisce il sagrato.
3. Gli edifici esistenti, le loro pertinenze e le aree, tutti contrassegnati con la lettera "A", sono vincolati all' uso alberghiero (disciplinato dalla LP n° 7/2002 ed eventuali modificazioni ed integrazioni). In particolare, per le nuove aree, anch' esse contrassegnate dalla lettera A, il vincolo alberghiero si intende esteso all' intera superficie di ciascuna area individuata.

Il simbolo A sulla cartografia in scala 1:5.000 è da intendersi come riferito esclusivamente agli edifici esistenti.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6., le deroghe, agevolazioni e parametri comunque previsti per gli alberghi dal PRG non sono ammessi per le residenze turistico-alberghiere (così come definite dalla vigente legislazione provinciale) nè per gli esercizi alberghieri che si trasformino in residenze turistico-alberghiere, nè per gli esercizi alberghieri aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30% del totale dei posti letto.

Non è consentita la trasformazione in residenza turistico-alberghiera di esercizi che abbiano già utilizzato le predette deroghe e agevolazioni, e di quelli che abbiano una ricettività superiore ai 25 posti-letto.

5. L'area, in località Scarena, contrassegnata con le lettere "SAT", non viene considerata edificabile fuori terra se non per ampliamenti accorpatisi di edifici esistenti, qualora l'accorpamento risulti possibile secondo i parametri edificatori di zona. In sottosuolo è ammessa la realizzazione di nuovi garages (tali costruzioni non sono successivamente ampliabili fuori terra).
6. Per ciascun tipo di insediamento di edilizia mista vanno rispettati i parametri edificatori di cui alla tabella seguente.
7. Indipendentemente dagli indici di zona della tabella seguente, potranno essere realizzati i seguenti interventi:
 - a. Per gli edifici residenziali esistenti al 15.09.1993 è consentito un aumento di volume max del 10% esclusivamente per interventi di adeguamento funzionale (es. ascensore, garage, scale, centrale termica ...).
 - b. Per gli edifici alberghieri esistenti al 15.09.1993 è consentito l'ampliamento fino al 20% del volume emergente.

AREE INSEDIATE	INSEDIAMENTI COMPATTI		INSEDIAMENTI RADI	
	Aree residenziali di completamento B1	Alberghi (A) ed R.T.A. inseriti in aree residenziali di completamento B1	Aree residenziali sature B1 Aree residenziali di completamento B2 Aree residenziali di nuova espansione C1	Alberghi (A) ed R.T.A. inseriti in aree residenziali di completamento B2
VI max	3000 mc	12000 mc	1400 mc	4000 mc
If max	2,5 mc/mq	3 mc/mq	1,6 mc/mq	2,5 mc/mq
Rc max	50%	40%	40%	30%
Hf max *	11,5 m	14 m	8,5 m	12 m
Lunghezza max fronte	40 m	40 m	12 m	15 m
Dc **	5 m	5 m	5 m	5 m
De **	10 m	10 m	10 m	10 m
Ds	vedi art. 54	vedi art. 54	vedi art. 54	vedi art. 54
Parcheggi	vedi art. 7	vedi art. 7	vedi art. 7	vedi art. 7

* In riferimento al criterio di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1

** In riferimento alle distanze dai confini e dagli edifici vedi articolo 5ter, c.2

Art. 39.1 - Verde privato

1. In queste aree, destinate ad ospitare giardini, orti, prati e strutture accessorie è vietata

ogni nuova costruzione, fatte salve specifiche possibilità ammesse dalla presente normativa, nonché fatta salva la realizzazione di garages interrati utilizzati quali parcheggi di pertinenza a soddisfacimento degli standards urbanistici. In tali aree è consentita la realizzazione a raso terra di parcheggi di pertinenza per consentire il soddisfacimento degli standard minimi.

2. Per le aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico non è consentita alcuna edificabilità.

Sezione II – Zone D

Art. 40 - Aree produttive del settore secondario e commerciali

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e razionalizzazione delle attività produttive classificate generalmente nei settori secondario e terziario.
2. Esse si dividono in aree:
 - per attività produttive del settore secondario di livello provinciale;
 - per attività produttive del settore secondario di livello locale;
 - per attività commerciali;
 - per attività multifunzionali.
3. Le aree per attività produttive e quelle multifunzionali sono aree individuate dal PUP per gli insediamenti di maggior rilevanza nel contesto dell'economia provinciale e dal PRG per quelli più modesti di livello locale. Per le aree produttive del settore secondario valgono le disposizioni di cui agli articoli 117 e 118 del Capo III del TITOLO V della LP n. 15/2015.

Si fa in ogni caso riferimento a quanto stabilito dall'art. 33 delle Norme di Attuazione del P.U.P.
4. Nelle aree di cui al comma 3. sono ammesse le seguenti attività produttive:
 - a. produzione industriale e artigianale di beni;
 - b. lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
 - c. stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - d. impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti.
 - e. commercializzazione dei relativi prodotti.
5. Sono ammessi solo fabbricati di tipo produttivo di cui all' art. 5 comma 6, secondo i parametri specificati nei successivi art. 40.1, 40.2, 40.3 e 40.4.
6. Indipendentemente dagli indici di zona dei successivi articoli, per gli edifici esistenti adibiti ad attività produttive è consentito un aumento di volume max del 20% purché venga rispettato il limite del VI max.
7. Lungo tutto il perimetro dei lotti, accanto alla recinzione, dovrà essere messa a dimora una siepe sempreverde, disposta eventualmente sopra una duna di altezza 1 – 1,5 m per un'altezza totale di 2,5 – 3 m.
8. Dovranno essere rispettate le prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, come previsto dalla normativa di settore (D.P.G.P. n.38 – 110/Leg. Dd. 26.11.1998 e L. 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”) e per questo potranno essere previste adeguate fasce cuscinetto atte a garantire il decadimento del rumore o, in alternativa, adeguate limitazioni di carattere tecnico a carico dell'area produttiva.
9. Per gli interventi nelle aree produttive del settore secondario si fa riferimento alle “Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore secondario”

contenute nel Capo II, Titolo IV del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con DPP 19/05/2017, n. 8-64/Leg e ss.mm.

Art. 40.1 - Aree produttive del settore secondario di livello provinciale. (P) e (P|PR)

Le aree produttive del settore secondario di livello provinciale si distinguono in esistenti [P] e di progetto [P|PR].

1. Sono aree produttive di livello provinciale quelle riservate allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione industriale e artigianale di beni;
 - b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
 - c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - e) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - f) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
 - g) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - h) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.
2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 1 sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.
3. Sono ammesse anche le attività di deposito, magazzinaggio e vendita all'ingrosso e al dettaglio di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni.
4. Valgono i seguenti parametri:
 - a) Sf min: 1500 mq
 - b) Rc max: 50%
 - c) Hf max: 10 m; possono superare tale altezza solo i volumi tecnici e i fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche; per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
 - d) Dc min: vedi articolo 5ter, c.2
 - e) De min: vedi articolo 5ter, c.2
 - f) Ds min: vedi articolo 54
 - g) Parcheggi: vedi articolo 7 e dotazione per superfici commerciali (vedi art. 11 della

deliberazione della G.P. n.340 dd.16.02.2001). I parcheggi interrati possono essere costruiti con distanze Dc, De e Ds inferiori a quelle di cui ai punti f., g., h., solo nel caso che siano disciplinati dal D.G.P. n. 909/95 e s.m.(art. 6.6).

- h) Volume da destinare ad abitazione: non può essere superiore a 400 mc, non può superare il 20% del volume totale.
 - i) E' consentita, anche in deroga a quanto previsto alla lett. h), una seconda abitazione al solo fine di garantire la continuità gestionale come previsto nell'articolato del Regolamento urbanistico edilizio provinciale richiamato al comma 9 dell'art.40.
5. Le aree produttive del settore secondario di livello provinciale di progetto sono soggette a piano attuativo ai sensi dell'art.33, c.8 delle N.d'A. del PUP.

L'area produttiva del settore secondario di livello provinciale di progetto che si estende a nord-est del depuratore, estremamente delicata sotto il profilo paesaggistico ambientale in quanto urbanisticamente isolata e ricadente in fascia di rispetto fluviale ai sensi dell'art. 22, c. 4, potrà essere soggetta a Piano attuativo solo ad esaurimento delle aree produttive esistenti di completamento e di progetto site in continuità al territorio urbanizzato.

Art. 40.2 - Aree produttive del settore secondario di livello locale (L)

1. Sono ammesse le seguenti attività:
 - lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purchè la localizzazione e le modalità di gestione dell'attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
 - allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale;
 - impianti e depositi per l'autotrasporto;
 - commercio all'ingrosso;
 - commercio al dettaglio, limitatamente alla dimensione del vicinato, per i prodotti elencati all'art. 13, comma 5 del regolamento della L.P. 08.05.2000 n.4, della del. G.P. 340/2001 e ss. mm.
2. Valgono i seguenti parametri:
 - a. VI max: 5000 mc
 - b. If max: 3,00 mc/mq
 - c. Rc max: 60%
 - d. Hf max: 9 m; possono superare tale altezza solo i volumi tecnici; per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
 - e. Dc min: vedi articolo 5ter, c.2
 - f. De min: vedi articolo 5ter, c.2
 - g. Ds min: vedi articolo 54

- h. Parcheggi: vedi articolo 7 e dotazione per superfici commerciali (vedi art. 11 della deliberazione della G.P. n.340 dd.16.02.2001). I parcheggi interrati possono essere costruiti con distanze Dc, De e Ds inferiori a quelle di cui ai punti f., g., h., solo nel caso che siano disciplinati dal D.G.P. n. 909/95 e s.m.(art. 6.6).
 - i. Volume da destinare ad abitazione: non può essere superiore a 400 mc, non può superare il 20% del volume totale.
 - l) E' consentita, anche in deroga a quanto previsto alla lett. i), una seconda abitazione al solo fine di garantire la continuità gestionale come previsto nell'articolato del Regolamento urbanistico edilizio provinciale richiamato al comma 9 dell'art.40.
3. Per le due aree in località Fontanelle e a sud dell'abitato dei Masi (Tav. 3.2) è possibile solo la ristrutturazione dei volumi esistenti e il loro eventuale ampliamento per un volume max del 20%. Oltre a questo, per le due aree suddette, è possibile la realizzazione di una sola tettoia per area, avente superficie massima pari a mq 150 ed altezza (Hf) massima pari a ml 5. Ricompreso nel sedime della tettoia, è possibile ricavare, ad uso servizi per l'attività produttiva, una volumetria massima di mc 70.

Art. 40.3 Aree commerciali (N)

1. In queste aree possono trovare insediamento le seguenti attività commerciali così come definite dalla L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio) e relativi Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale :
- esercizi di vicinato (fino a 150 mq di superficie di vendita)
 - medie strutture di vendita (superficie di vendita da 150 a 800 mq)
 - grandi strutture di vendita (fino a 1500 mq di superficie di vendita), soltanto per ampliamento o esistenti.
2. Valgono i seguenti parametri:
- a. Sf min: 1500 mq
 - b. If max: 2,5 mc/mq
 - c. Rc max: 50%
 - d. Hf max: 11 m, per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
 - e. Dc min: vedi articolo 5ter, c.2
 - f. De min: vedi articolo 5ter, c.2
 - g. Ds min: vedi articolo 54
 - h. Parcheggi: vedi articolo 7 e dotazione per superfici commerciali (vedi art. 11 della deliberazione della G.P. n.340 dd.16.02.2001). I parcheggi interrati possono essere costruiti con distanze Dc, De e Ds inferiori a quelle di cui ai punti f., g., h., solo nel caso che siano disciplinati dal D.G.P. n. 909/95 e s.m.(art. 6.6).

- i. Volume da destinare ad abitazione: non può essere superiore a 400 mc, non può superare il 20% del volume totale.
3. Di seguito al TITOLO VI viene riportato l'articolato riferito alla "Programmazione urbanistica del settore commerciale" riferita alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 e ss.mm. ed integrazioni (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante).

Art. 40.3.a Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stralciato

Art. 40.4 - Aree multifunzionali (M)

1. Sono aree produttive del settore secondario di livello locale all'interno delle quali, oltre alle attività previste dagli articoli 40 e 40.2, sono ammesse ulteriori attività ai sensi del comma 10 dell'art. 33 delle Norme di attuazione del PUP.
2. In particolare sono consentite attività funzionali e/o complementari allo svolgimento delle attività principali quali: uffici, commerciale al dettaglio con superfici di vendita nei limiti della media superficie di vendita, pubblici esercizi, ivi compresi i ristoranti, sedi per l'artigianato artistico e di servizio, studi professionali, sedi amministrative, banche, sale di esposizione, servizi di interesse collettivo.
3. Valgono i parametri di cui al comma 2 dell'art. 40.2.
4. L'area sita a cavaliere fra i comuni di Mezzano e di Imer è dimensionata per consentire l'insediamento di un compendio edificato che contenga al suo interno, oltre alle attività produttive, una superficie massima di 200 mq vocata al commercio al dettaglio. La nuova destinazione commerciale non deve comportare l'introduzione di elementi estranei all'ambito agricolo circostante quali insegne o richiami commerciali di varia natura.

Art. 41 - Aree per attività ed aziende agricole

Le aree per attività ed aziende agricole si individuano sul territorio comunale in:

- 1 Aree per attività zootecniche (Z)
- 2 Aree per attività ittiche (I)
- 3 Area per azienda agricola

Art. 41.1 - Aree per attività zootecniche (Z)

1. Le aree per attività zootecniche sono destinate all'allevamento degli animali in strutture specializzate e alle attività di conservazione, prima trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Sono ammessi fabbricati zootecnici, con i loro annessi funzionali quali silos, attrezzerie, depositi, rustici e simili, (art. 5 commi 7 e 8).

2. Per tali edifici sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - a. VI max: 5000 mc
 - b. Sf min: 2000 mq
 - c. Rc max: 30%
 - d. Hf max: 11 m, per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
 - e. Dc min: 10 m;
 - f. De min:
 - 10 m tra gli edifici interni al lotto; si dovrà in ogni caso considerare quanto previsto dall'articolo 5ter, c.2;
 - 25 m tra le nuove stalle e i fabbricati residenziali, turistici e terziari
 - g. Ds min: vedi articolo 54
 - h. Parcheggi: vedi articolo 7
3. Per gli edifici che prevedano il ricovero di più di trenta unità bovine adulte o capi di bestiame grosso, per gli allevamenti di suini e avicunicoli, l'istanza di concessione deve specificatamente indicare le modalità di spargimento e/o eliminazione delle deiezioni.
4. Ogni intervento di nuova costruzione sarà subordinato all'adozione di tipologie edilizie tradizionali e dovrà riferirsi a quanto stabilito nell'art. 10 perché ne sia assicurata la correttezza sotto il profilo paesaggistico-ambientale.

Gli spazi esterni alle costruzioni andranno adeguatamente sistemati privilegiando l'uso del verde; lungo i perimetri delle aree andranno sistemate delle adeguate cortine arboree.
5. La costruzione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze sarà possibile solo secondo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 4.

Art. 41.2 - Aree per attività ittiche (I)

1. Le aree per attività ittiche sono individuate in aree agricole e fanno riferimento al punto 4.3 del comma 4. dell'art.22.

Art. 41.3 - Area per azienda agricola (località Masi)

1. L'area per azienda agricola, sita a monte dell'abitato di Masi, è destinata alla coltivazione, allo stoccaggio, al confezionamento e alla commercializzazione dei piccoli frutti. Sono ammessi fabbricati, con i loro annessi funzionali quali celle frigo, attrezzerie, depositi, rustici e simili, (art. 5 commi 7 e 8).

2. Per tali fabbricati sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - a. VI max: 1000 mc
 - b. Sf min: 2000 mq
 - c. Hf max: 7,50 m, per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
 - d. Dc min: 10 m;
 - e. De min:
 - 10 m tra gli edifici interni al lotto; si dovrà in ogni caso considerare quanto previsto dall'articolo 5ter, c.2;
 - f. Ds min: vedi articolo 54
 - g. Parcheggi: vedi articolo 7
3. Ogni intervento di nuova costruzione sarà subordinato all'adozione di tipologie edilizie tradizionali e dovrà riferirsi a quanto stabilito nell'art. 10 perché ne sia assicurata la correttezza sotto il profilo paesaggistico-ambientale. I fabbricati di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 vanno insediati nei limiti stabiliti da un attento studio morfologico che indichi il corretto inserimento delle nuove opere rispetto alla linea naturale del terreno.

Gli spazi esterni alle costruzioni andranno adeguatamente sistemati privilegiando l'uso del verde; lungo i perimetri delle aree andranno sistemate delle adeguate cortine arboree.
4. E' consentito il ricovero di bovini, equini e ovicaprini nel limite di una superficie coperta massima di 25 mq.
5. La costruzione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze sarà possibile solo secondo quanto disposto dal successivo art. 47 commi 3. e 4.
6. Ogni intervento dovrà avere allegato apposito studio di compatibilità che analizzi in modo approfondito le condizioni di pericolosità segnalate dal Servizio Geologico in sede di conferenza di pianificazione in data 7/11/2018

CAPO IV - GLI SPAZI APERTI

Sezione I – Zone F

Art. 42 - Aree per attrezzature e servizi (ca|as)

1. Sono ammessi i tipi di manufatti, impianti e strutture di pubblica utilità di cui all' art. 5 comma 5 con i seguenti parametri:
 - a. Rc max: 40%
 - b. Hf max: 14 m, per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
 - c. Dc min: vedi articolo 5ter, c.2
 - d. De min: vedi articolo 5ter, c.2
 - e. Ds. min: vedi art. 54
 - f. Parcheggi: vedi art. 7
2. Per gli edifici in Centro Storico individuati come edifici pubblici, valgono le indicazioni riportate nelle singole schede.

Art. 43 -Spazi pubblici (ca|sp)

1. Sono quelli di proprietà e/o di utilizzo prevalentemente pubblico quali: parcheggi, piazzali, slarghi, pertinenze di servizi pubblici, giardini pubblici, parchi, aree ecologiche....
2. Essi sono luoghi d' esercizio di attività pubbliche (quali incontri, mercati, feste, cortei, spettacoli, ...); tale uso dovrà essere facilitato anche attraverso la scelta di idonee sistemazioni.
3. In queste aree sono consentite solo l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, chioschi o attrezzature precarie per il ristoro, servizi igienici, tribune, ecc.

Tali fabbricati potranno essere realizzati solo dall' ente pubblico o in convenzione con esso ed essere aperti all' uso pubblico.

Per i manufatti stabili sono fissati i seguenti parametri:

- a. Rc. max: 2%
 - b. Hf max: 4 m, per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
 - c. Dc min: vedi articolo 5ter, c.2
 - d. De min: vedi articolo 5ter, c.2
 - e. Ds. min: vedi art. 54
4. Sono consentite anche sistemazioni a parcheggio dove però il verde deve essere

particolarmente curato.

5. Tutte le zone verdi di uso pubblico dovranno essere mantenute potenziando la vegetazione esistente.
6. Allo scopo sono espressamente vietati interventi di potatura deturpanti e/o snaturanti lo sviluppo armonico dei soggetti arborei. Se necessario per esigenze fitosanitarie, di spazio o di sicurezza può essere in questi casi preferibile il semplice abbattimento, qualora questo sia compensato dal migliore sviluppo dei soggetti vicini l'abbattimento e il reimpianto, con soggetto idoneo per taglia, ambientazione e consociazione negli altri casi.
7. È sempre ammessa la creazione di nuovi spazi verdi grandi o piccoli, recuperando aree abbandonate o degradate o con uso ora diverso.
8. Per gli edifici esistenti sono possibili incrementi di volume strettamente necessari al loro adeguamento funzionale e alle esigenze funzionali dell'area circostante (max 50% del volume esistente).

Art. 44 - Parcheggi

1. Nella cartografia del P.R.G. vi sono aree destinate al parcheggio di uso pubblico degli autoveicoli. Gli spazi destinati a parcheggio pubblico sono inedificabili salvo che gli interventi edilizi non riguardino fabbricati destinati esclusivamente al ricovero ed alla sosta di veicoli in soprasuolo o in sottosuolo. Di norma si distinguono in aree a parcheggio esistenti (**P**) e in aree a parcheggio di progetto (**P|PR**).

Nella cartografia del P.R.G. vi sono aree destinate al parcheggio di uso privato di progetto degli autoveicoli (**pp|pr**).

2. I parcheggi dovranno essere arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbato e mascherati con fitte siepi sempreverdi.
3. Qualsiasi intervento su tali aree potrà essere attuato esclusivamente dall' ente pubblico o mediante convenzione di privati con l'ente pubblico.

Art. 45 – Aree per campeggi

1. Sono indicate come "campeggi" le aree specificamente attrezzate per esercizi ricettivi, aperte al pubblico, allestite su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi di soggiorno mobili o trasportabili per via ordinaria.

Le caratteristiche tecniche dei campeggi sono definite dalla L.P. 4.10.2012, n.19 e ss.mm. e dal relativo regolamento di esecuzione.

2. Nei campeggi sono ammessi solo fabbricati per i servizi igienici, gli spacci alimentari, i bar, i ristoranti, i chioschi, le edicole, ecc. destinati ai campeggiatori e all' amministrazione dei campeggi stessi. Per tali fabbricati sono stabiliti i seguenti

parametri edificatori:

- a. VI max: 600 mc + 400 mc per l'alloggio del custode
 - b. Hf max: 8 m, per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
 - c. Dc min: vedi articolo 5ter, c.2
 - d. De min: vedi articolo 5ter, c.2
 - e. Ds min: vedi articolo 54
 - f. Parcheggi: vedi articolo 7
3. Nei campeggi è ammessa anche la realizzazione di allestimenti stabili piazzole attrezzate con allestimenti mobili come definiti dalla L.P. 4.10.2012, n.19 e ss.mm., per i quali sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
- a. VI max: 180 mc
 - b. Hf max: 4,5 m, per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
 - c. Dc min: vedi articolo 5ter, c.2
 - d. De min: vedi articolo 5ter, c.2
 - e. De min: 5 m tra gli allestimenti
 - f. Ds min: vedi articolo 54
 - g. Parcheggi: vedi articolo 7
4. E' possibile il recupero degli edifici esistenti finalizzato alle destinazioni di cui sopra.

Art. 46 - Cave, discariche e depuratori

1. Le **cave** (Cv) sono aree assegnate all' estrazione di materiali pietrosi ed inerti, con riferimento al Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali.
2. Per la disciplina di tali aree si rinvia alla L.P. 24.102006, n.7 e ss.mm. e al già citato Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.
3. Nell' area della cava in località Val Noana, indicata con apposito simbolo (Cv e “*”) seguito da articolo di riferimento) in cartografia, sarà possibile la realizzazione di strutture ed impianti del settore produttivo secondario destinato al servizio, anche non esclusivo, dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto nonché di quello proveniente da altre attività di scavo e demolizione, secondo quanto previsto dall' art. 5 della L.P. 04.03.1980 n° 6
4. Sono indicate come **discariche** (Di) le aree assegnate specificamente a tale funzione, distintamente per i materiali lapidei, inerti e terrosi provenienti dalla coltivazione delle cave e dall' attività edilizia, per i rottami metallici, per i vetri e per rifiuti solidi urbani.
Al di fuori delle discariche indicate è vietato utilizzare altre aree a tale scopo.
5. Le discariche controllate per rifiuti solidi urbani sono assegnate specificamente alla

raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

La disciplina dello smaltimento dei rifiuti e la gestione della discarica è definita dalla Parte Terza del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

6. Le discariche per materiali inerti sono assegnate alla raccolta e allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi nonché degli eventuali materiali provenienti dalla coltivazione di cave.

La disciplina in materia è definita dal Piano concernente lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.L. 5/2/97 n° 22.

7. I centri di rottamazione sono aree assegnate ad uso di deposito provvisorio per macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Essi possono collocarsi entro le aree di cui all' art. 40 delle presenti Norme.

La disciplina in materia è definita dal Piano concernente lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.L. 5/2/97 n° 22

Al di fuori di tali aree sono vietati il deposito e la conservazione all' aperto dei materiali sopraindicati.

8. I **depuratori (D)** e relative aree di rispetto **A** e **B** sono aree attrezzate adibite al convogliamento e alla depurazione dei liquami di pubbliche fognature.

La gestione degli stessi è disciplinata dalla deliberazione della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento n.167/b dd. 25.08.1987 ed in particolare, per l'impianto biologico, dalle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n.1160 dd.18.05.2001.

9. Nelle aree per discariche e depuratori è possibile installare solo gli impianti relativi alla funzione assegnata dal PRG, nonché realizzare un fabbricato per impianto, destinato ad ospitare ufficio, officina, deposito, ecc. ma non residenza, per un volume complessivo massimo di 2000 mc, con un'altezza (Hf) massima di 6,00 m ed alle distanze stradali di cui all' art. 54.

10. Attorno a queste aree è stabilita una fascia di rispetto inedificabile ampia m 50, a partire dalla recinzione, per le discariche di inerti, per i centri di rottamazione e per le discariche R.S.U. e, ove non altrimenti indicato in cartografia, per i depuratori.

In tale fascia è possibile solo l'eventuale costruzione di strutture accessorie o rustici a supporto dell'attività agricola.

11. Trova comunque applicazioni il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 46.bis - Aree per la gestione dei rifiuti urbani (Crz)

1. Tali aree sono indicate in cartografia e normate dall'art. 12 della L.P. n.5 dd. 14.04.1998 e dall'art. 70 del Testo unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dagli inquinamenti.

Sezione II – Zone E

Art. 47 - Aree agricole individuate dal PRG

1. Sono aree individuate dal PUP e recepite dal PRG o definite dal PRG, destinate all'agricoltura e caratterizzate dalla particolare qualità del suolo, che attribuisce loro un ruolo determinante nell'economia provinciale e locale.
2. Esse si dividono in aree:
 - a) agricole di pregio ai sensi dell'art. 38 delle Norme di attuazione del PUP;
 - b) agricole del PUP ai sensi dell'art. 37 delle Norme di attuazione del PUP;
 - c) agricole di rilevanza locale individuate dal PRG;
3. Per le aree agricole individuate dal PRG valgono le disposizioni di cui al Capo II del Titolo V della L.P. n.15/2015 e ss.mm..
4. Nelle aree di cui al comma 2., lettere a) e b), valgono le norme di cui al Capo I del Titolo IV del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm..
5. Per gli interventi ammessi nelle aree di cui al comma 2., lettera c), sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - a. Sf min: 3000 mq; il richiedente deve inoltre essere titolare di un'azienda con almeno 20.000 mq di terreno calcolati secondo quanto previsto al successivo comma 6
 - b. VI max: 4000 mc
VI max: 70 mc per le strutture accessorie
 - c. If max: 0,03 mc/mq
 - d. Hf max: 8,50 m, per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
 - e. Dc min:
 - 10 m.;
 - per le serre ed i "barchi" la Dc min è ridotta a 5,00 m.
 - f. De min:
 - 10 m tra gli edifici interni al lotto;
 - 25 m tra le nuove stalle e i fabbricati residenziali, turistici e terziari
 - g. Ds min: vedi articolo 54
6. Nelle aree agricole di cui al comma 2, è ammessa, per i soli imprenditori aventi titolo ai sensi dell'art.72 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm., e nel rispetto degli indici e dei parametri di zona sotto riportati, la realizzazione di "barchi" (strutture accessorie ai sensi dell'art.5, c. 8) per il deposito di attrezzi agricoli aventi le dimensioni massime di 70 mc. La costruzione delle suddette strutture dovrà avvenire su un lotto minimo di 1.500 mq, ricadente totalmente in area agricola, If 0,03 mc/mq e con una superficie

fondiarria di proprietà di almeno 4.000 mq anche se non accorpata, ma comunque interna al territorio comunale. La realizzazione dei “barchi” preclude la realizzazione di altri manufatti ai sensi dell’articolo 84 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

7. Nelle aree agricole di cui al comma 2, è ammessa la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, con tipologia a “barch”, ai sensi dell’art.84 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e ss.mm.

8. Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, la nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti.

Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati rurali, purchè mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

9. Per gli edifici esistenti, esclusi i manufatti di tipo precario (barchi, baracche, tettoie, legnaie, depositi attrezzi agricoli o simili), valgono le seguenti norme:

- a) se sono destinati a funzioni attinenti l’attività agricola, sono ammesse solo le funzioni indicate al 4 comma;
- b) se sono destinati a funzioni non pertinenti l’attività agricola, ovvero aventi destinazione diversa da quella agricola o di edifici per cui non sussiste il vincolo di destinazione previsto dall’articolo 62 della l.p. n. 1/2008, sono consentite tutte le destinazioni d’uso ammesse nelle aree residenziali, ed è comunque sempre ammesso un aumento, non superiore al 20%, del volume esistente, finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni e subordinato alla riqualificazione formale delle facciate; per questi edifici è consentita anche la costruzione di legnaie così come previsto all’articolo 5 comma 8 delle presenti norme.
- c) se sono di origine storica (quelli schedati) sono ammessi solo gli interventi specificati nelle schede di rilevazione.

L’aumento di volume di cui ai precedenti commi è applicabile una sola volta a partire dalla data di entrata in vigore del PUP 2008 (26/06/2008).

10. Alle baite è assegnato il regime di cui al successivo articolo 48.
11. Nelle aree agricole, la realizzazione di piste per lo sci da fondo e percorsi equestri attrezzati è consentita anche laddove non specificatamente indicato in cartografia.
12. Nel caso di serre floro-vivaistiche valgono i parametri stabiliti dal precedente comma 5 ad eccezione di quelli relativi alla superficie fondiaria minima e all’altezza max che vengono così modificati:
 - Sf min: 2500 mq
 - Hf max: 6.00 m, per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1

Art. 48 – Patrimonio edilizio montano (PEM) - Baite

1. La disciplina finalizzata al riuso delle baite, viene rinviata alla specifica variante urbanistica approvata dalla GP e la disciplina vigente è regolamentata dall'art.104 della L.P. n.15/2015 e s.m.

Gli interventi edilizi relativi alle baite, così come definite dall' art. 5 comma 10 delle presenti Norme, devono inoltre attenersi alle prescrizioni del presente articolo ed alle indicazioni riportate nella variante riferita agli “Interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e relativi allegati”, che costituisce parte integrante del presente PRG.

2. Ai fini del presidio del territorio agricolo, per le baite esistenti sono ammessi i seguenti interventi:
 - a. intervento di conservazione;
 - b. ripristino di ambienti, strutture ed elementi che richiedono interventi di sostituzione;
 - c. incremento volumetrico per adeguare l'edificio alle esigenze funzionali, al ricovero della legna e degli attrezzi agricoli, secondo quanto previsto nella variante riferita agli “Interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e relativi allegati” e solo secondo le modalità ed i parametri dimensionali previsti;
 - d. recupero edilizio e riutilizzo abitativo della "stalla";
 - e. realizzazione di servizi igienici in luogo idoneo secondo le norme igienico sanitarie e con particolare riguardo agli scarichi che dovranno essere conformi al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente e degli inquinamenti.

Tali interventi dovranno mantenere inalterata la quota esistente del solaio tra stalla e fienile: in tal caso si prescinde, trattandosi di edifici di valore storico ed adibiti a residenza temporanea, dall' applicazione di eventuali prescrizioni circa l'altezza minima dei locali previsti dai regolamenti edilizi comunali, ferma rimanendo la possibilità di abbassamento della quota del pavimento della stalla.

Il cambio di destinazione d' uso del fienile è ammesso solo qualora ciò sia contemplato dalla variante riferita agli “Interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e relativi allegati”. Tale possibilità dovrà essere coordinata e coerente anche con le disposizioni di cui all'art. 104 della L.P. n.15/2015 e s.m..

3. Tutti gli interventi ammessi sono finalizzati al mantenimento dei prati delle baite in questione e al loro sfalcio regolare, ed all' esecuzione di tutte le opere necessarie onde evitare il rimboschimento, anche parziale, dei terreni agricoli.

Di tali impegni dovrà essere fatta esplicita menzione nel permesso di costruire come condizioni accettate per l'esecuzione di qualsiasi altra opera.

È facoltà delle Amministrazioni Comunali procedere all' esecuzione coatta delle stesse a spese del richiedente non ottemperante.

Art. 49 – Aree a bosco

1. Sono indicati come boschi i terreni con vegetazione arborea, cedua o d' alto fusto aventi funzione di produzione o di protezione e in generale i suoli arborati esistenti o da piantumare dove tali funzioni vanno preservate e potenziate.
2. Nei boschi il taglio degli alberi è ammesso solo se eseguito con tecniche e in misura tali da non compromettere la qualità ambientale e paesistica esistente, bensì a migliorarla.

Rimboschimenti e ripiantumazioni vanno eseguiti mediante l'impiego di essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.

Sono ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal Piano Generale Forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale nonché i lavori di sistemazione idraulico-forestale.

3. Gli interventi di trasformazione e nuova costruzione edilizia sono ammessi solo se si tratta di fabbricati forestali o solo in caso di comprovata pubblica utilità, per il potenziamento delle attività forestali o per il presidio civile del territorio.

La nuova costruzione di edifici privati di qualunque altro tipo è vietata.

Negli edifici esistenti diversi e per gli operatori differenti da quelli di cui sopra gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo se diretti a ricondurre i fabbricati alle funzioni di zona di cui al secondo comma e purchè esista l'urbanizzazione primaria necessaria.

Alle baite è assegnato il regime di cui all' art.48 delle presenti Norme. Qualsiasi trasformazione edilizia dovrà essere coerente con le disposizioni di cui all'art. 104 della L.P. n.15/2015 e s.m..

4. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - a. VI max: 600 mc
VI max: 200 mc per i rustici
 - b. If max 0,03 mc/mq
 - c. Hf max: 7 m, per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
Hf max: 4,5 m per i rustici, per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
 - d. Dc min: vedi articolo 5ter, c.2
 - e. De min: vedi articolo 5ter, c.2
 - f. Ds min: vedi articolo 54
5. I nuovi fabbricati consentiti non devono preferibilmente impegnare nuovo suolo forestale e pertanto possono disporsi solo accanto a edifici già esistenti o ai margini dei boschi, ovvero lungo le strade o le radure esistenti.

La pubblicità commerciale è vietata.

6. In tali aree è ammessa, fatti salvi i vincoli di cui all' art. 6 comma 2 e 3 e le cautele di

cui all' art. 14, la costruzione di strutture per la produzione di energia per pubblica utilità.

Si rimanda in ogni caso a quanto previsto dall'art. 40 delle Norme di Attuazione del P.U.P.

Art. 50 – Aree a pascolo

1. Sono indicati come pascoli i suoli erbosi o arbustivi nei quali si svolge o si può svolgere il pascolo di bestiame da allevamento e dove tale funzione va preservata e potenziata.
2. Possono essere ammessi esclusivamente interventi edilizi e urbanistici miranti alla realizzazione o alla ristrutturazione dei manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture e infrastrutture finalizzate alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività dell'allevamento. È altresì consentita la destinazione d'uso agrituristica.

La nuova costruzione privata di qualsiasi altro tipo è vietata.

Alle baite è assegnato il regime di cui all' art. 48 delle presenti norme. Qualsiasi trasformazione edilizia dovrà essere coerente con le disposizioni di cui all'art. 104 della L.P. n.15/2015 e s.m..

3. Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono ammessi solo se si tratta di fabbricati zootecnici o rustici, per il potenziamento delle attività zootecniche e agrituristiche, per il presidio civile del territorio.

La nuova costruzione privata di qualsiasi altro tipo è vietata.

Negli edifici esistenti diversi gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo per le opere dirette a ricondurre tali fabbricati alle funzioni di zona di cui al secondo comma e perché esista l'urbanizzazione primaria necessaria.

Alle baite è assegnato il regime di cui all' art.48 delle presenti norme.

4. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - a. VI max: 4000 mc
 - b. If max: 0,01 mc/mq
 - c. Hf max: 4,5 ml (per i rustici), per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
 - d. Dc min: vedi articolo 5ter, c.2
 - e. De min: vedi articolo 5ter, c.2
 - f. Ds min: vedi articolo 54
5. Ai fini della tutela della produzione e dei valori ambientali, i nuovi fabbricati consentiti non devono impegnare preferibilmente nuovo suolo pascolivo e pertanto possono disporsi solo accanto ad edifici già esistenti o ai margini dei pascoli, ovvero lungo le strade esistenti, ma sempre in posizione defilata rispetto alle visuali più significative sul posto e da lontano.

E' vietato tagliare longitudinalmente il pascolo con nuove strade veicolari, salvo che per

brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili.

Le aree a pascolo vanno mantenute il più possibile accorpate. La pubblicità commerciale è vietata.

6. Tutti i pascoli sono assoggettati alla protezione idrogeologica e pertanto gli interventi ammessi sono subordinati al relativo svincolo alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti.
7. In tali aree è ammessa, fatti salvi i vincoli di cui all' art. 6 commi 2 e 3 e le cautele di cui all' art.14, la costruzione di strutture per la produzione di energia per pubblica utilità.

Art. 51 - Aree ad elevata integrità

1. Sono indicati come aree improduttive i suoli che, per ragioni altimetriche, topografiche o geomorfologiche, per la natura e la posizione del terreno o per la difficile accessibilità non permettono lo svolgimento di attività umana continuativa con insediamenti stabili: ghiaioni, rocce, greti, pietraie, forre, ambienti d' alta montagna, ghiacciai.

2. La nuova edificazione è vietata, salvo che si tratti di manufatti speciali aventi la funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, strutture per le telecomunicazioni o opere e infrastrutture di interesse generale quali i rifugi alpini.

Negli edifici esistenti diversi da quelli di cui sopra sono ammessi interventi di ristrutturazione solo se si tratta di ricondurli alle funzioni di cui ai commi precedenti purchè esista l'urbanizzazione primaria necessaria.

3. Per tali opere sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - a. VI max: 1000 mc
 - b. If max: 0,01 mc/mq
 - c. Hf max: 5 m, per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1
 - d. Dc min: vedi articolo 5ter, c.2
 - e. De min: vedi articolo 5ter, c.2
 - f. Ds min: vedi articolo 54
4. Ai fini della tutela ambientale, gli interventi edilizi consentiti possono disporsi solo in siti defilati dalle visuali principali adattandosi all' andamento del suolo, ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti.

La pubblicità commerciale è vietata.

5. Oltre al recupero e al mantenimento dei sentieri esistenti, è ammessa la costruzione di sentieri e tracciati alpinistici nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica indispensabile e sempre ben inseriti nell' ambiente.

Sezione III – Zone G

Art. 52 - Aree di rispetto e aree per impianti tecnologici urbani

1. Sono evidenziate in cartografia le seguenti aree di rispetto, regolamentate dai rispettivi articoli:
 - le aree di rispetto di discariche e depuratori (art. 46);
 - le aree di rispetto di sorgenti selezionate (art. 18);
 - le aree a protezione di biotopi e di elementi naturalistici (art. 20);
 - le aree archeologiche (art. 21);
 - le aree di protezione dei corsi d' acqua e dei laghi (art. 22).
2. Il PRG individua inoltre le aree destinate agli impianti tecnologici ed alle attrezzature tecniche di interesse generale o destinate a salvaguardare gli insediamenti dai disagi causati dalla vicinanza delle strade, dei cimiteri e degli impianti tecnologici.
3. Le aree di rispetto e le aree per gli impianti tecnologici urbani sono le seguenti:

3.1 Aree di protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

- 3.1.1. La normativa nazionale di riferimento in materia di protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è costituita dalla Legge Quadro 36/2001 e dai suoi due decreti attuativi, riferiti alle basse e alle alte frequenze e rispettivamente:
 - a) dPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti” pubblicato nella GU n.200 del 29/08/2003
 - b) dPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze di rete comprese tra 100kHz e 300 GHz” pubblicato nella GU n.199 del 28/08/2003.
- 3.1.2. In merito alla normativa provinciale, per la parte riguardante l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici alla frequenza di rete (50Hz) è ancora valido il dPGP 29/06/2000 n.13-31/Leg., mentre , per la parte riguardante gli impianti ad alta frequenza (tra 100kHz e 300 GHz) vale il nuovo regolamento provinciale (dPP 20/12/2012 n. 25-100/Leg) intitolato “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze di rete comprese tra 100kHz e 300 GHz” (art.61 della LP n.10/1998)
- 3.1.3. Per gli elettrodotti si richiamano le disposizioni normative introdotte dal D.Dirett. del 29.05.2008 nella Gazz.Uff. 5 luglio 2008, n.156, S.O. “Approvazione della

metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, pertanto, in prossimità degli elettrodotti, si prescrive, nel caso di edificazione, la determinazione preventiva della fascia di rispetto a garanzia del rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti”

- 3.1.4. In particolare il suddetto decreto prevede due distinti livelli di determinazione delle fasce; il primo denominato DPA (distanza di prima approssimazione) determina la proiezione in pianta della fascia, è fornito dal proprietario/gestore della rete elettrica (TERNA) ed è quello che viene recepito per la riproduzione nella cartografia di piano; il secondo fa riferimento al calcolo del volume tridimensionale che fissa i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti. Il secondo livello, fornito dal proprietario/gestore, va richiesto, a spese del richiedente, nel caso di nuovi insediamenti abitativi, dovuti anche a seguito di variazioni di destinazione d'uso o di trasformazioni edilizie in residenze saltuarie, o comunque nel caso di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere all'interno delle DPA, prevedendo eventuali opportune modifiche progettuali al fine di consentire il rispetto dei limiti normativi.
- 3.1.5. Si precisa che le disposizioni del D.Dirett. del 29.05.2008, si applicano in generale anche alle linee di media tensione, nonché alle cabine di trasformazione, che rientrano nella definizione di elettrodotto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge Quadro 36/2001, in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Si precisa che il paragrafo 3.2 dell'allegato al citato D.Dirett. esonera dal calcolo della DPA le linee in media tensione solo nel caso in cui siano realizzate in cavo cordato a elica (aeree o interrate)

3.2 Aree di rispetto dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi

Sono aree destinate a preservare la popolazione dai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia ¹.

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI			
Frequenza <i>f</i> (MHz)	Valore efficace di intensità di campo elettrico <i>E</i> (V/m)	Valore efficace di intensità di campo elettrico <i>H</i> (A/m)	Densità di potenza dell'onda piana equivalente (W/m ²)
0,1 - 3	60	0,2	
3 - 3000	20	0,05	1
3000 - 300000	40	0,1	4

Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati deve essere minore dell'unità.

¹ D.P.C.M. 23 aprile 1992 e D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della L. 22 febbraio 2001 n. 36 e REC Imer

3.3 Aree cimiteriali (c) e fasce di rispetto dei cimiteri

- a) Le aree cimiteriali sono indicate con apposita simbologia nella cartografia di piano; i cimiteri, comprese le vie di accesso, le relative aree di parcheggio e gli edifici funzionali alla conduzione cimiteriale costituiscono opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'art. 11, c.1, lett. c) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg...
- b) Le fasce di rispetto cimiteriale sono indicate con apposita simbologia nella cartografia di piano e sono regolamentate ai sensi dell'art.62 della L.P. n.15 del 2015 nonché dell'art. 9 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.. .

3.4 Aree di rispetto delle strade

Sono aree destinate ad offrire protezione agli edifici dall'inquinamento acustico, a salvaguardare la funzionalità della rete viaria e, nel caso delle strade in progetto, a preservare dall'edificazione il territorio interessato dal loro passaggio.

La larghezza delle aree di rispetto stradale è specificata nel successivo art. 54.

Nelle fasce di rispetto stradale è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, ai marciapiedi, agli impianti di manutenzione stradale e di distribuzione di carburante con i relativi servizi. La realizzazione di distributori di carburanti potrà avvenire esclusivamente nelle aree individuate cartograficamente.

Per questi ultimi valgono i seguenti parametri:

- a. VI max: 1000 mc
- b. Rc max: 20%
- c. Hf max: 4,5 ml escluse eventuali tettoie: per quanto riguarda i criteri di misurazione delle altezze massime vedi articolo 5bis, c.1

Nelle aree di rispetto stradale è consentito l'ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 9.11.87 n° 26 purchè esso non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dell'edificio stesso e senza che vengano creati nuovi accessi. Tale ampliamento potrà essere al massimo quello consentito dalle norme di zona.

Sono comunque consentite le opere previste e regolamentate ai sensi dell'art.79 della L.P. n. 15 del 2015 nonché dell'art. 11 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg..

Fatto salvo quanto su riportato, per le determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali, nonché ai limiti di utilizzo, si fa riferimento al Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della DGP n. 909 dd. 3 febbraio 1995, come riapprovato con la DGP n. 890 dd. 5 maggio 2006 e successivamente modificato con la DGP n. 1427 dd. 1luglio 2011 e con la DGP n. 2088 dd. 4 ottobre 2013 e alle tabelle A, B e C di cui di seguito ne viene riportato stralcio conforme a quanto attiene al territorio comunale.

La larghezza della sede stradale è specificata al successivo art. 54.

TABELLA B

<p align="center">LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento DGP n. 890 dd. 5 maggio 2006 e successivamente modificato con la DGP n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e con la DGP n. 2088 dd. 4 ottobre 2013</p>				
CATEGORIA	strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli
III CATEGORIA	20	40	60	---
IV CATEGORIA	15	30	45	---
ALTRE STRADE Locale, minore	10	20	30	---
<p>La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura: - dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare; - dall'asse stradale per le strade di progetto; - dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.</p> <p>Limite della strada: è il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella A, intendendosi essa come l'area pavimentata costruita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta.</p> <p>Asse stradale: è la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.</p>				
<p>Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.</p>				

TABELLA C

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento DGP n. 890 dd. 5 maggio 2006 e successivamente modificato con la DGP n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e con la DGP n. 2088 dd. 4 ottobre 2013				
CATEGORIA	strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli
III CATEGORIA	5**	25	35	35**
IV CATEGORIA	5**	15	25	25**
ALTRE STRADE locale, minore	5**	7,5**	10**	10**
(**) = Larghezza stabilita dal presente P.R.G.				
<p>La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare; - dall'asse stradale per le strade di progetto; - dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli. <p>Limite della strada: è il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella A, intendendosi essa come l'area pavimentata costruita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta.</p> <p>Asse stradale: è la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.</p>				
<p>Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.</p>				

3.5 Aree di rispetto dei percorsi ciclabili

I percorsi ciclabili in progetto vanno considerati come strisce di territorio larghe 12,00 m.

I percorsi ciclabili esistenti, realizzati in stretta relazione con le strade aperte al traffico veicolare, hanno una fascia di rispetto di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono.

I percorsi ciclabili esistenti, che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità veicolare, hanno una fascia di rispetto di 5.00 m..

3.6 Siti inquinati bonificati (Ex discriche RSU)

1. Con apposita simbologia il PRG individua cartograficamente i siti individuati dall'APAT - Agenzia per la protezione dell'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento.
2. I siti sono aree di ex discarica per rifiuti solidi urbani, bonificate dall'ente pubblico ed inserite nell'anagrafe dei siti contaminati della Provincia Autonoma di Trento. Gli interventi di bonifica sono validi, con riguardo all'attuale destinazione urbanistica dell'area. Qualunque intervento o utilizzazione permanente o temporanea del suolo che, in qualunque modo, modifichi la destinazione urbanistica del sito e lo stato dei luoghi rispetto allo stato di fatto attuale, comporta la necessità di valutare la compatibilità con lo stato ambientale esistente.
Trattandosi di siti bonificati va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, o comunque tutte quelle azioni che vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito.
3. Essi sono catalogati ed individuati come riportato nella sottostante tabella:

Siti inquinati					
SIB097001	Ex discarica CALAVISE	RSU	Discariche bonificate	SOIS	Imer
SIB097003	Ex discarica VALLE DEL RIZOL	RSU	Discariche bonificate	SOIS	Imer
SIB097004	Ex discarica VEDERNA	RSU	Discariche bonificate	SOIS	Imer

4. L'inserimento dei siti nell'anagrafe deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art.30,c.3, del DPR 6 giugno2001 n.380, e deve essere comunicato all'ufficio tecnico erariale competente.

3.7 Inquinamento acustico

1. L'attività edilizia e la pianificazione attuativa, limitatamente ai casi previsti dal comma 3 dell'art.8 della legge quadro 447/95, va corredata di una valutazione

previsionale del clima acustico; ai fini del comma 4 dello stesso articolo le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. In particolare, l'attività edilizia e la pianificazione attuativa devono ottemperare a quanto contenuto nel Piano di classificazione acustica adottato dal Comune, nella legge quadro n.447/95, nonché nel DPR n.142/2004. In particolare, per la realizzazione di edifici residenziali realizzati in prossimità di aree sportive, va elaborata una valutazione preventiva dell'impatto acustico, attraverso la quale verrà verificato il rispetto dei valori limite indicati nella legge quadro 447/95.

2. Relativamente alla documentazione di impatto acustico, la presenza di attività a bassa rumorosità esclude l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico ai sensi del DPR 19 ottobre 2011, n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4 – quater, del DL 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.122". La fattispecie ora esposta può essere condizione di adiacenza di aree a destinazione d'uso diversa appartenenti a classi acustiche incompatibili (ad esempio aree produttive ed aree residenziali).

Art. 53 - Aree di recupero ambientale

1. Sono destinate a recupero ambientale le aree degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani che ne hanno compromesso l'originaria qualità e dove è necessario ripristinare un assetto paesistico, ambientale, produttivo o insediativo più confacente alle esigenze del territorio.
2. L'Amministrazione comunale può individuare le aree da sottoporre a Progetti di Recupero Ambientale.

In tali aree il PRG si attua mediante progetti di recupero ambientale, normati dalle disposizioni provinciali in materia.

Tali progetti indicano gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.

I progetti di recupero ambientale preciseranno:

- le opere da eseguire;
 - i tempi di intervento;
 - i soggetti titolari delle diverse opere.
3. Gli interventi dei progetti di recupero ambientale debbono tendere al riutilizzo delle aree degradate attraverso la loro integrazione col contesto produttivo, funzionale e paesaggistico nel quale sono collocate, adottando gli indirizzi generali di cui ai commi seguenti.
 4. Il recupero delle aree degradate nei contesti urbanizzati o ai loro margini va indirizzato a migliorare gli standard urbanistici, realizzando nuove attrezzature o equipaggiamenti civili, ampliando e completando strutture esistenti, costruendo giardini pubblici, zone per parcheggi, campeggi e simili.

5. Il recupero delle aree degradate negli spazi aperti va diretto a riportarle nelle condizioni originarie attraverso interventi di risanamento ambientale:
 - rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.

6. Nelle aree degradate in seguito ad attività tuttora in esercizio (cave, depositi, discariche, ecc.), qualora tali attività non possano essere dismesse in tempi brevi, occorre realizzare opere di sistemazione e funzionalizzazione che ne riducano il negativo impatto ambientale.

A tale scopo, oltre al riordino dell'attività esistente (allontanamento dei materiali in abbandono, riqualificazione dei manufatti, ecc.) vanno individuate fasce di rispetto acustico e visivo dove realizzare schermature attraverso apposite piantumazioni, rimodellazioni del terreno o altro. Il tutto a carico degli utilizzatori responsabili del degrado al recupero del quale si intende provvedere, sulla scorta di appositi studi specialistici, anche con finalità preventive.

7. I progetti di recupero ambientale approvati saranno attuati mediante convenzione urbanistica.

TITOLO IV - SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Art. 54 – Strade e gallerie

1. Le strade, distinte in cartografia come esistenti, da potenziare e di progetto e le gallerie costituiscono la rete viaria veicolare normalmente aperta al traffico.

Sono classificate in cartografia:

- a. di 3ª categoria (secondo la classificazione del PUP), asfaltate, per il traffico interregionale ed intercomunità di largo raggio;
 - b. di 4ª categoria (secondo la classificazione del PUP), asfaltate, per il traffico intercomunale;
 - c. di interesse locale, asfaltate, per il traffico di connessione tra i vari centri e nuclei abitati ed interne agli abitati stessi.
 - d. minori, campestri, poderali, rustiche, pascolive, boschive, forestali, eventualmente riservate ad un traffico specializzato soggetto a limitazioni e controlli: sono evidenziate solo in casi particolari.
2. Le strade o gallerie, in rapporto alla categoria di appartenenza, devono avere le caratteristiche dimensionali indicate nell'allegata tabella A. La larghezza minima e massima della piattaforma stradale è modificabile in più solo in corrispondenza di limitati slarghi richiesti dai progetti esecutivi ed in meno per esigenze di tutela ambientale.

I percorsi ciclabili devono avere le caratteristiche tecniche previste dalle specifiche norme che regolano la materia.

2bis Nella cartografia del P.R.G. vi sono aree destinate alla viabilità di uso privato (**vp**).

3. Le strade e gli spazi pubblici sono dotati di una fascia di rispetto la cui ampiezza è descritta dall'articolo 52 - 3.4 “Aree di rispetto delle strade”, assieme ai limiti che essa determina sugli interventi di edificazione ed infrastrutturazione del territorio e che corrisponde e determina la **Ds** di cui al comma 3 dell'art.5ter. Per le fasce di rispetto si fa in ogni caso riferimento alle disposizioni della deliberazione della GP N. 890 DD. 5.05.2006 e successivamente modificata con deliberazioni della GP n. 1427 di data 1luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.
4. Alle strade campestri, boschive, pascolive, rurali e ai percorsi ciclabili assegnata una larghezza massima di m 3,00, esclusa la banchina. Per le strade forestali va fatto riferimento all'All. Bbis di cui all'art. 6bis, c.5 del DPP 3/11/2008, n.51-158/Leg – Regolamento della LP n.11/2007.

La larghezza di cui sopra è modificabile solo a seguito di autorizzazione da parte della Giunta Provinciale ed in presenza di situazioni orografiche particolari che richiedano la realizzazione di corsie di arrampicamento.

5. Negli interventi di potenziamento della viabilità è prescritta la conservazione dei manufatti di interesse storico, e naturalistico di cui all' art. 21 delle presenti Norme. Deve essere curato anche il raccordo con sentieri, mulattiere o altri percorsi minori


che dovessero essere intersecati da nuovi tratti viari.

TABELLA A

CARATTERISTICHE DELLE SEZIONI STRADALI deliberazione della Giunta Provinciale DGP n. 890 dd. 5 maggio 2006 e successivamente modificato con la DGP n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e con la DGP n. 2088 dd. 4 ottobre 2013	
---	--

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE (in metri)	
	III CATEGORIA	minima: 7.00
IV CATEGORIA	minima: 4.50	massima: 7.00
ALTRE STRADE Locali, minori	minima: 4.50*	massima: 7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	-----	massima: 3.00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a mt 3.



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRADE LOCALI

6. Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture tecnologiche, ecc.).
7. Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.
8. I tracciati delle strade evidenziate nella cartografia sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva, nella quale si preciseranno le soluzioni di dettaglio sia per i manufatti e le opere d' arte delle infrastrutture che per gli interventi di arredo.
9. L' eventuale assenza nella cartografia del PRG di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti, non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedere per accertate esigenze di pubblica utilità mantenendo comunque gli interventi all'interno delle relative fasce di rispetto.

Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.

10. Nelle urbanizzazioni le strade di nuova costruzione vanno dotate di marciapiedi preferibilmente su ambo i lati, di larghezza non inferiore a m 1,50 per lato.

Nei tratti esistenti soggetti a ristrutturazione vanno comunque assicurati, su uno o su entrambi i lati della sede stradale, marciapiedi di larghezza complessiva non inferiore a m 1,50.

I marciapiedi esistenti o gli eventuali nuovi andranno visivamente differenziati rispetto alla sede stradale e sempre, ove possibile, alberati.

Nella sede del marciapiede, per la larghezza di m 1.50 potranno collocarsi solo pali per l'illuminazione, mentre qualsiasi altro ostacolo (quadri illuminazione, contatori ecc.) dovrà collocarsi fuori della stessa.

11. La costruzione di nuove strade veicolari minori di cui alla lettera d) del comma 1 è ammessa, solo all'interno delle aree agricole e silvo-pastorali ed al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti, alle seguenti condizioni. La costruzione di nuove strade veicolari minori di cui alla lettera d) del comma 1 è ammessa a condizione che:
 - a. il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - b. gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati;
 - c. il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando gli accorgimenti tecnici più perfezionati;
 - d. non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorare le attuali condizioni;

- e. sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull' ambiente assicurando, in sede di progetto, tutte le necessarie misure di mitigazione;
 - f. non vengano in alcun caso eseguiti muri e manufatti stradali in cemento armato a vista e non siano adottati parapetti o recinzioni in cemento armato o in ferro; i muri di sostegno se superiori a m 1,50 di altezza dovrebbero essere realizzati con terrazzamenti.
 - g. le piazzole non siano più larghe di m 3,00.
12. Ai fini della tutela ambientale, la realizzazione dei manufatti stradali negli spazi aperti deve attenersi alle prescrizioni in materia indicate nel Titolo I.

Nelle aree assoggettate alla tutela di cui all' art. 15 valgono gli ulteriori disposti ivi riportati.

Tutte le nuove strade e le varianti di quelle esistenti vanno comunque progettate ed eseguite attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull' ambiente e sul paesaggio.

Su tutte le strade la segnaletica va ridotta al minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è vietata lungo tutte le strade negli spazi aperti ed è ammessa nelle urbanizzazioni solo lungo le strade di cui alla lettera a. del comma 1, purchè si collochi entro gli spazi assegnati allo scopo dalle Amministrazioni Comunali.

Art. 55 - Percorsi pedonali e ciclabili

1. I percorsi pedonali o ciclabili sono evidenziati in cartografia. Tali tracciati sono conformi a quelli georeferenziati forniti dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale.
2. I percorsi pedonali attualmente abbandonati possono sempre essere recuperati. Gli eventuali spazi di proprietà privata per i quali esiste l'uso pubblico con passaggi pedonali devono essere mantenuti aperti.
3. I percorsi ciclabili devono avere le caratteristiche tecniche previste dalle specifiche norme che regolano la materia.

TITOLO V - I PIANI ATTUATIVI

Art. 56 - Redazione dei piani attuativi

1. I progetti devono essere redatti da architetti o da ingegneri iscritti ai rispettivi albi professionali.
2. Per ogni piano dovrà essere approntato un progetto d'insieme ai sensi del Capo III del Titolo II della L.P. n. 15 del 2015 nonché del Capo I del Titolo II del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Art. 57 – Disciplina dei piani Attuativi

1. P.L. 1A - Area per insediamenti di edilizia mista in località Scarena

Delimitazione: vedi Tav. 3.1

Criteri: area da adibire all'edificazione con destinazione residenziale e a parcheggi pubblici.

Indirizzi: Il P.L.C. dovrà prioritariamente progettare la viabilità di penetrazione interna all'intera area ricompresa nel P.L.C. stesso, tenendo conto anche dell'accessibilità alle aree degli altri Piani di Lottizzazione presenti nella zona, ricercando le soluzioni più opportune e razionali. La nuova viabilità prevista dovrà essere dotata di marciapiede con larghezza non inferiore a metri 1.5, disposto su almeno un lato della strada.

Nella zona sud è prevista un'area con destinazione a spazi pubblici, in corrispondenza dell'imbocco della strada di penetrazione.

Gli edifici dovranno avere la medesima configurazione volumetrica di quelli esistenti realizzati recentemente nelle zone limitrofe; importante sarà il tetto a due falde con il colmo disposto ortogonalmente alle curve di livello (timpano principale a valle).

Parametri: quelli di zona; l'altezza (Hf) max potrà essere aumentata fino al 10% per lo sfruttamento completo del sottotetto purchè non si realizzino abbaini, controtimpani e finestre in falda.

Norme transitorie: fino all'approvazione del P.L.C. è possibile solo la manutenzione degli edifici esistenti.

Termini: entro 5 anni

2. P.L. 1B - Area per insediamenti di edilizia mista in località Scarena stralciato

3. P.L. 1C - Area per insediamenti di edilizia mista in località Scarena

stralciato

- 4. P.L. 1D - Area per insediamenti di edilizia mista in località Scarena stralciato**
- 5. P.L. 2 Area per insediamenti di edilizia mista a sud dell'abitato di Imer stralciato**
- 6. P.L. 3 Area per insediamenti di edilizia mista ad est dell'abitato di Imer stralciato**
- 7. P.L. 4 Area per insediamenti produttivi stralciato**

TITOLO VI - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 58 - Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 e ss.mm. ed integrazioni (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante, indicati di seguito: criteri p.u.s.c.).
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 59 - Tipologie commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita qui riportati sono descritte nei criteri p.u.s.c. di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i.. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm..

In particolare si intendono:

- a) **commercio al dettaglio:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b) **esercizi di vicinato:** gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
- c) **medie strutture di vendita:** gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati;
- d) **grandi strutture di vendita:** gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);
- e) **centro commerciale al dettaglio:** una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali;

- f) **superficie di vendita:** l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;
 - g) **commercio all'ingrosso:** l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 60 - Localizzazione delle strutture commerciali ed attività di vendita

1 - Localizzazione delle strutture commerciali

- 1.1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato**, di **medie strutture di vendita** e l'attività di **commercio all'ingrosso**.
- 1.2. **Negli insediamenti storici**, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, prescindendo dall'obbligo di valutazione strategica delle scelte urbanistiche. Rimane in ogni caso fermo il rispetto delle previsioni urbanistiche, fissate dal PRG, in tema di tutela degli insediamenti storici e di eventuali parametri edilizi; gli interventi sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla VIA.
- 1.3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
- 1.4. **All'esterno degli insediamenti storici**, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
- 1.5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale:
- a) le **Zone E** di protezione, fermo restando le disposizioni di cui al comma 3;
 - b) le **Zone F** per attrezzature ed impianti, limitatamente alle aree destinate agli edifici per il culto e la pubblica amministrazione, nonché per impianti tecnologici per i quali l'attività commerciale sia incompatibile per motivi igienico-sanitari;
 - c) le **Zone G** di rispetto (cimiteriale, stradale, manufatti e siti di rilevanza culturale, fluviale, sorgenti, geologico e sismico);

- d) le Zone destinate alla viabilità ed infrastrutture;

2 - Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario

- 2.1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
- 2.2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
- a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
- 2.3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale specificatamente individuate dall'art. 40.4 (**Aree multifunzionali (M)**) delle presenti norme di attuazione del PRG, sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

3 - Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

- 3.1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

4 - Attività commerciali all'ingrosso

- 4.1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
- 4.2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.

- 4.3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi carattere multifunzionale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 4.2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

Art. 61 - Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei criteri p.u.s.c..
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri p.u.s.c., in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri p.u.s.c.
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri p.u.s.c.
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (*cioè non congiuntamente al dettaglio*) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 62 – Disposizioni varie

1 - Altre disposizioni

- 1.1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri p.u.s.c.. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri p.u.s.c..
- 1.2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento

di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri p.u.s.c..

- 1.3. Nelle **Zone miste (M)** subordinatamente alla presentazione di un piano attuativo soggetto a convenzione ai sensi del capo III del titolo II della legge urbanistica provinciale, il Comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 dei criteri p.u.s.c. e ai parametri stabiliti al punto 3.2, lettere c) e d) dei criteri p.u.s.c.. Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di 0,5 mq. per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

2 - Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

- 2.1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri p.u.s.c..

3 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima

- 3.1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri p.u.s.c.. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri p.u.s.c..

4 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti

- 4.1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri p.u.s.c..

5 - Criteri specifici nel caso di riqualificazione di edifici dismessi

- 5.1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale che utilizzano edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, insediati all'esterno degli insediamenti storici, si applica il punto 6.5, secondo periodo, dei criteri p.u.s.c..

6 - Valutazione di impatto ambientale

6.1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri p.u.s.c..

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. arch. SERGIO NICCOLINI
INSCRIZIONE ALBO N° 236

